



Regione Lombardia



Provincia di Varese

COMUNE di BRINZIO

Provincia di VARESE



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

P.G.T.

L.R. 11 marzo 2005 , n. 12 e successive modifiche e integrazioni

ADOZIONE: Deliberazione C.C. n° del.....
CONTRODEDUZIONI: Deliberazione C.C. n° del.....
APPROVAZIONE: Deliberazione C.C. n° del.....
PUBBLICAZIONE: Deliberazione C.C. n° del.....

PIANO delle REGOLE

VARIANTE DEL PGT VIGENTE , AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 12/05 E S.M.I., RELATIVA AL RECEPIMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE ALLA D.G.R. 14 DICEMBRE 2020 - N. XI/4037 RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA, AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581, DELLA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/698 - GENNAIO 2023

IL SINDACO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

PROGETTISTI

Dott. Arch. Giacomo Bignotti - Studio Bignotti S.r.l.- Studio D'ENGINEERING

Via Matteotti, 27 - 21039 Bedero V. (VA); Tel. 0332/71 55 10 - Fax 0332/71 54 45; e-mail: info@studiobignotti.it

Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti - Recupero edilizio, restauro, urbanistica, consulenza tecnica,


giuridica e amministrativa; Codice fiscale BTT GCR 44730 E963Y - Partita Iva 01920850128

21039 Bedero Valcuvia (va) - via Cunardo, 21 ; Tel. 0332/724775 - fax 0332/725563 - e-mail: leobi@libero.it

STUDIO GEOLOGICO Dott. Geol. Davide Fantoni; Dott. Geol. Efreem Ghezzi

STUDIO VAS Idrogea Servizi s.r.l. - Via Lungolago di Calcinato, 88 - 21100 VA

COLLABORATORI Dott. Urb. Marco Meurat



Regione Lombardia

Provincia di Varese

COMUNE DI BRINZIO

Piano di Governo del Territorio del Comune di Brinzio

P.G.T. 2009

PIANO DELLE REGOLE - PRe

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – NA

*GRUPPO di PROGETTAZIONE per la REDAZIONE
del PIANO di GOVERNO del TERRITORIO*

Progettisti

Dott. Arch. Giacomo Bignotti
Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti

Collaboratori

Dott. Arch. Marco Meurat
Geom. Paolo Menegon

DOCUMENTO DI PIANO
Quadro Analitico e strategico
Azioni di Piano

PIANO DEI SERVIZI

PIANO DELLE REGOLE

* * *

SOMMARIO

PIANO DELLE REGOLE - Pre - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – NA	1
□ <i>PRINCIPALI SIGLE e ABBREVIAZIONI IMPIEGATE NEL PGT.....</i>	<i>6</i>
<i>PREMESSA</i>	<i>7</i>
TITOLO I – NORME GENERALI E DEFINIZIONI	8
<i>Articolo 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE</i>	<i>8</i>
1.1 – Principi	8
1.2 – Compensazione.....	8
1.3 – Contenuti del Piano delle Regole	8
1.4 – Riferimenti al Documento di Piano	8
<i>Articolo 2 – OBIETTIVI DEL PGT 2009</i>	<i>8</i>
2. 1 – Azioni di piano	9
<i>Articolo 3 – AMBITI DI PAESAGGIO (AdP).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 4 – ALLEGATI DEL PIANO DELLE REGOLE</i>	<i>13</i>
4.1 – Allegati di testo e grafici.....	13
4.2 – Eventuali difformità tra elaborati di testo e grafici.....	13
4.3 – Eventuale difformità tra elaborati cartografici	13
<i>Articolo 5 – UTILIZZAZIONE DELLA MAPPA CATASTALE NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI.....</i>	<i>13</i>
5.1 – Linee di delimitazione dei comparti degli AdP.....	14
5.2 – Efficacia della indicazione delle linee della mappa catastale	14
5.3 – Determinazione della consistenza effettiva degli immobili	14
<i>Articolo 6 – FUNZIONE.....</i>	<i>14</i>
6.1 – Definizione	14
6.2 – Funzioni principali e complementari	14
6.3 – Qualificazione dell'intervento edificatorio	14
6.4 – Mutamenti della destinazione d'uso	14
6.5 – Funzioni escluse	15
6.6 – Certificazione urbanistica	15
<i>Articolo 7 – DESTINAZIONE URBANISTICA (FUNZIONE) PRINCIPALE.....</i>	<i>15</i>
7.1 – Funzione principale: Salvaguardia paesistica e ambientale	15
7.2 – Funzione principale: Attività agricole e allevamento	16
7.3 – Funzione PRINCIPALE: Attività produttive ed economiche (industria e artigianato; commercio)	16
7.4 – Funzione principale: Attività' terziarie	17
7.5 – Funzione principale: Residenza	17
7.6 – Funzione principale: Turistica.....	17
7.7 – Funzione principale: Servizi pubblici o privati di interesse pubblico o generale	18
<i>Articolo 8 – DOTAZIONE AREE PUBBLICHE PER SERVIZI NEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA E DI MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI FABBRICATI – (cfr. PIANO dei SERVIZI).....</i>	<i>19</i>
8.1 – Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli interventi di trasformazione urbanistica	19
8.2 – Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli Interventi edilizi mediante Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività o comunicazione di mutamento della destinazione d'uso	19
8.3 – Cessione al Comune delle aree per servizi	20
8.4 – Monetizzazione aree dei servizi	20
8.5 – Parcheggi pertinenziali	21
<i>Articolo 9 – PARAMETRI DI EDIFICAZIONE DEL PGT - DEFINIZIONI e MODALITA' di APPLICAZIONE.....</i>	<i>21</i>
9.1 – Superficie (S).....	21
9.2 – Volume (V).....	23

9.3 – Altezza (H)	24
9.4 – Distanze delle costruzioni	25
9.5 – Tipologia e limiti di distanza minima dei fabbricati accessori	27
Art. 10 – TIPOLOGIA E DISTANZE DELLE RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO	27
10.1 – Tipologia	27
10.2 – Distanze	28
Articolo 11 – RAPPORTI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	29
11.1 – Rapporti di volume	29
11.2 – Indici di volume	29
11.3 – Rapporti di occupazione del suolo	29
11.4 – Indici di occupazione del suolo	30
Articolo 12 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	30
Articolo 13 – AREE DI PERTINENZA DEGLI INTERVENTI	31
13.1 – Definizione e composizione	31
13.2 – Individuazione	31
13.3 – Capacità edificatoria	31
Articolo 14 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	32
14.1 – Opere di urbanizzazione primaria	32
14.2 – Opere di urbanizzazione secondaria	32
14.3 – Contributo di costruzione – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Costo di costruzione	33
Articolo 15 – CENTRO ABITATO E CENTRO EDIFICATO	33
15.1 – Centro abitato	33
15.2 – Centro edificato	33
15.3 – Individuazione	33
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	33
Articolo 16 – ATTUAZIONE MEDIANTE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	33
16.1 – Applicazione	33
16.2 – Funzioni ammesse ed elaborati	34
16.3 – Progetto planivolumetrico preliminare al piano attuativo	34
Articolo 17 – ATTUAZIONE MEDIANTE INTERVENTI EDILIZI DIRETTI	34
17.1 – Interventi consentiti	34
17.2 – Requisiti preliminari dell'intervento	35
17.3 – Interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia riguardanti aree di servizi	35
17.4 – Permesso di Costruire in deroga	36
Articolo 18 – AMPLIAMENTO UNA TANTUM DEI FABBRICATI ESISTENTI	36
18.1 – Norma generale – Atto di vincolo	36
18.2 – Limiti ed esclusioni	36
18.3 – Ampliamenti una tantum – esame di impatto paesistico	37
Articolo 19 – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI	37
19.1 – Criteri generali – Atto di vincolo	37
19.2 – Casi di esclusione e limitazioni della possibilità di recupero abitativo dei sottotetti ...	37
19.3 – recupero abitativo dei sottotetti – Esame di impatto paesistico	38
Articolo 20 - TETTI E COPERTURE DEI FABBRICATI – ABBAINI	38
20.1 – Tetti e coperture	38
20.2 – Abbaini (SchemaT1)	39
TITOLO III – TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO - NORMATIVE REGOLANTI GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI PAESAGGIO	41
Articolo 21 – PRINCIPI GENERALI DI TUTELA PAESAGGISTICA	41
21.1 – Tutela del paesaggio locale	41
21.2 – Interventi previsti dal PGT	41

21.3 – Attuazione delle azioni di piano	41
21.4 – Aree ed elementi di rilevanza paesaggistica, paesistica ambientale ed ecologica	42
Articolo 22 – AdP I [^] - AdP I ^m - NTr.....	44
I [^] - CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DEL CENTRO STORICO E DEI NUCLEI ANTICHI DI INTERESSE STORICO (NTr).....	44
I ^m - MONOFUNZIONALE DEI MONUMENTI STORICI	44
22.1 – Composizione	44
22.2 – Interventi ammessi:.....	45
Articolo 23 – ADP II [^] - NTr – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DEL NUCLEO URBANO CENTRALE E ADIACENTI, CON PREVALENTI FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA.....	45
23.1 – Composizione	45
23.2 – Interventi ammessi.....	45
23.3 – Parametri e indici degli interventi edilizi	47
Articolo 24 - AdP III [^] - NTr -, VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DI COMPLETAMENTO DELL'ABITATO CON PREVALENTI FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA.....	48
24.1 – Composizione	48
24.2 – Interventi ammessi.....	48
24.3 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	48
24.4 – Funzioni escluse.....	49
24.5 – Parametri e indici edilizi	49
Articolo 25 - AdP IV [^] - Tr - AMBITO DI PAESAGGIO DI ESPANSIONE DEL TESSUTO URBANO NEI COMPARTI LIBERI DA EDIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CON FUNZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE.....	49
25.1 – Composizione	49
25.2 – Interventi ammessi.....	49
25.3 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	49
25.4 – Funzioni escluse	49
25.5 – Parametri e indici edilizi	50
25.6 – Prescrizioni specifiche	50
Articolo 26 – AdP V [^] - NTR - FUNZIONI PRODUTTIVE E SERVIZI CORRELATI.....	50
26.1 – Composizione.....	50
26.2 – Interventi ammessi.....	51
26.3 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	51
26.4 – Funzioni escluse	51
26.5 – Parametri e indici edilizi	51
26.6 – Prescrizioni specifiche.....	51
Articolo 27 - AdP VI [^] - NTr - AGRICOLO, AGRO - TURISTICO, BOSCHIVO E PASTORALE DI SALVAGUARDIA PAESISTICA E AMBIENTALE	52
27.1 – Composizione	52
27.2 – Interventi ammessi.....	53
27.3 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	54
27.4 – Funzioni escluse	54
27.5 – Prescrizioni particolari	54
27.5.1 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	55
27.5.2 – Funzioni escluse.....	55
27.5.3 – Parametri e indici edilizi.....	55
Articolo 28 - AdP VII [^] - NTr – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI NEL TESSUTO AGRICOLO E BOSCHIVO (con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali e fabbricati rustici).....	55
28.1 – Composizione	55
28.2 – Interventi ammessi.....	55

28.3 – Funzioni ammesse (Art. 7NA)	56
28.4 – Funzioni escluse	56
Articolo 29 – AdP VIII^A - NTr - PtC - AREE RISERVATE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori	56
29.1 – Composizione	56
29.2 – Interventi ammessi.....	57
Articolo 30– AdP IX^A - NTr - SEDI LACUALI E FLUVIALI – AREE DI RISPETTO DEI CORPI IDRICI	57
30.1 – Composizione	57
30.2 – Interventi ammessi.....	57
Articolo 31 - AdP X^A - NTr - SEDI VIARIE -- (comprehensive di strade Provinciali, Comunali e secondarie); X^{AR} - NTr - AREE DI RISPETTO STRADALE	57
31.1 – Composizione	58
31.2 – Interventi ammessi sulle strade	58
31.3 – Opere ammesse nelle fasce stradali	58
31.4 – Riferimento al Piano dei Servizi.....	59
Articolo 32 – AdP XI^A - NTr- AREE DI RISPETTO CIMITERIALE	59
32.1 – Composizione	59
32.2 – Interventi ammessi.....	59
Articolo 33 – AdP XII^A - NTr - SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE.....	59
33.1 – Composizione	59
33.2 – Interventi ammessi.....	60
TITOLO III – VINCOLI MONUMENTALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – VINCOLI IDROGEOLOGICI – FASCE DI RISPETTO	60
Articolo 34 - VINCOLI AMBIENTALI.....	60
34.1 – Disposizioni di legge e normative principali di riferimento	60
34.2 – Vincolo monumentale (L. 1° giugno 1939 n° 1089).....	61
34.3 – Vincoli di tutela paesaggistica e ambientale.....	61
34.4 – Salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di rilevanza naturalistica	61
ARTICOLO 35 - FASCE DI RISPETTO IN GENERE.....	62
35.1 – Elenco.....	62
35.2 – Fasce di rispetto stradale	62
35.3 – Elettrodotti e Gasdotti	63
Articolo 36 - PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) -FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA DELLE AZIONI DI PIANO.....	64
36.1 – Fattibilità geologica	64
36.2 – Componente sismica	64
Articolo 37- AREE INCLUSE NEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	64
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	65
Articolo 38 – INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI AVENTI DESTINAZIONE D'USO IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO.....	65
Articolo 39 – DENUNCE DI INIZIO DI ATTIVITA' e PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA DI ADOZIONE DEL PGT 2009.....	65
Articolo 40 – DENUNCE DI INIZIO DI ATTIVITA' PRESENTATE e PERMESSI DI COSTRUIRE RICHIESTI IN DATA ANTERIORE A QUELLA DI ADOZIONE DEL PGT 2009 - NORME DI SALVAGUARDIA.	65

* * *

❖ **PRINCIPALI SIGLE e ABBREVIAZIONI IMPIEGATE NEL PGT**

AdP	Ambito di paesaggio
All.	Allegato
AP	Provincia – Amministrazione Provinciale
Art.	Articolo
Cap.	Capitolo
cfr.	Confronta/vedi
cl.	Classe
CM	Comunità Montana
d.CR	Deliberazione Consiglio Regionale
d.GR	Deliberazione Giunta Regionale
D.L.	Decreto legge
D.Lvo.-	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
DP	Documento di Piano
IGM	Istituto Geografico Militare
L.	Legge
L.R. – l.r.	Legge Regionale
NA	Norme di Attuazione del Piano delle Regole
NTr	Non trasformazione
PA	Piano attuativo
PAI	Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po
PGT	Piano di Governo del Territorio
PIF	Piano di indirizzo forestale
PII	Programma Integrato di Intervento
PL	Piano di lottizzazione
PR	Piano di recupero
Pre	Piano delle Regole
PRG	Piano Regolatore Generale
PRU	Piano di recupero urbano
PS	Piano di settore
PSe	Piano dei Servizi
PTC	Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Campo dei Fiori
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale
PTR	Piano Territoriale Regionale
PUGSS	Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIT	Sistema Informativo Territoriale <i>(della Regione Lombardia)</i>
Tab.	Tabella
Tav.	Tavola
Tr	Trasformazione
TUC	Tessuto urbano consolidato
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
Z.	Zona

ZPS	Zona di Protezione Speciale
------------	-----------------------------

PREMESSA

L'intero territorio del comune di BRINZIO è inserito nel contesto territoriale del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori, istituito con Legge Regionale 19 marzo 1984, n. 17.

Il presente Piano delle Regole - PRe del Piano di governo del territorio – PGT 2009 del Comune di Brinzio regola le attività consentite nella parte del territorio comunale inclusa nella zona di Iniziativa comunale orientata - ICO del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale Campo dei Fiori, approvato con Legge Regionale 9 aprile 1994, n. 13.

Le norme urbanistiche, edilizie, di salvaguardia e di tutela del PRe, rivolte allo sviluppo compatibile del territorio, si integrano con le normative contenute nel PTC medesimo e tengono conto di quelle degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione Lombardia (Piano Territoriale Regionale - PTR), della Provincia di Varese (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP) e della Comunità Montana della Valcuvia (Piano di indirizzo forestale - PIF).

Le normative, le previsioni e le prescrizioni del PTC del Consorzio del Parco si applicano nella parte del territorio comunale esterna alla zona ICO insieme a quelle del Piano stralcio di settore delle aree a salvaguardia paesistica - SA 5 e vengono integralmente recepite nelle presenti Norme di attuazione - NA, ancorchè in esse non trascritte.

TITOLO I – NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

1.1 – Principi

Nell'attuazione del PRe vengono applicati i principi della economia delle risorse nell'organizzazione del sistema del territorio e delle infrastrutture e di sostenibilità dello sviluppo del tessuto degli insediamenti rivolto alla sua crescita socio culturale, economica e ambientale, come fattore prioritario per creare le condizioni per un uso consapevole delle risorse naturali e sociali, il progresso armonico e il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente.

1.2 – Compensazione

Al fine di perseguire l'obiettivo del contenuto sviluppo urbanistico correlato all'incremento e al miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico il presente PRe contiene le norme per favorire, per quanto possibile, la compensazione negli interventi di trasformazione urbanistica e in quelli edilizi della proprietà privata a fronte delle scelte di pianificazione, tenuto conto degli indirizzi del DP.

1.3 – Contenuti del Piano delle Regole

Il presente PRe, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12/2005 e in attuazione del DP, detta le modalità specifiche di attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica negli ambiti dove questa è consentita, dell'attività edilizia e delle attività connesse, da esercitarsi sulla base del corrispondente titolo abilitativo e delle vigenti disposizioni di legge e normative.

1.4 - Riferimenti al Documento di Piano

Il presente PRe persegue l'obiettivo strategico di un corretto ed equilibrato sviluppo urbanistico del territorio comunale di Brinzio sulla base:

- delle analisi contenute negli elaborati di testo e grafici del DP;
- degli obiettivi definiti al punto 14 del DP e delle azioni di piano indicate al punto 15 del DP medesimo;
- degli indirizzi indicati nel DP per l'effettuazione degli interventi di conservazione, di recupero funzionale, di miglioramento della qualità del tessuto edilizio e dei servizi e di trasformazione consentiti sul territorio comunale, con riferimento ai agli Ambiti di Paesaggio (AdP) già delimitati e descritti al punto 12 del medesimo DP.

Articolo 2 – OBIETTIVI DEL PGT 2009

Nell'allineamento alle finalità della programmazione e della pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale, viene assunto l'indirizzo prioritario della tutela dell'ambiente e del paesaggio quale condizione preliminare dello sviluppo urbanistico sostenibile del territorio di Brinzio programmato con il PGT 2009 e indicato nel Documento di Piano, come di seguito riportato:

“L'obiettivo fondante del nuovo strumento urbanistico, da perseguirsi sulla base dei criteri indicati nella L.R. N.° 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e con l'applicazione del principio della partecipazione dei cittadini nel procedimento, si conferma nella continuità di quello perseguito dalla pianificazione urbanistica vigente, e viene espresso

come “conservazione dei rilevanti valori paesistici e ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Brinzio accompagnato dal miglioramento della qualità degli insediamenti, sotto i profili sia tipologico compositivo sia materico sia sociale e culturale”, insieme al potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi e da interventi di trasformazione che consentano lo sviluppo di attività economiche senza utilizzazione di aree libere tenute a verde, agricole e boschive.

Il detto obiettivo comporta, oggettivamente, il contenimento dell’espansione delle funzioni residenziali con la corrispondente limitazione dell’incremento della popolazione residente, accompagnato dal sostegno alle attività delle numerose e meritorie associazioni locali, che rendono vivace il tessuto sociale di Brinzio e contribuiscono significativamente alla diffusione dei valori tradizionali della comunità Brinziese.”

2. 1 – Azioni di piano

In relazione agli obiettivi formulati nel DP, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 10bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., delle Circolari della Regione Lombardia contenenti le Modalità per la pianificazione comunale e di quelle di tutela dei beni paesaggistici, del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese, del Piano Territoriale del Consorzio del Parco regionale del Campo dei Fiori e del P.I.F. della Comunità Montana della Valcuvia, nei cui ambiti territoriali il territorio comunale di Brinzio è totalmente inserito, il presente PRe le azioni di seguito elencate:

2.1.1 Tutela del paesaggio,

inteso come “territorio espressione di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro intenzioni”, mediante il riconoscimento delle parti del territorio in cui si è quasi totalmente conservato il tradizionale tessuto agricolo e boschivo come Ambiti di paesaggio dei quali è da salvaguardare la naturalità, considerata valore prevalente ed elemento fondamentale di affermazione della memoria del luogo e della cultura locale, tendendo a favorirne la fruibilità pubblica sostenibile per il tempo libero e a scopi didattici e limitando gli interventi a quelli di conservazione, di miglioramento e di piena affermazione dei rilevanti elementi naturali di valore ambientale e paesaggistico.

2.1.2 Non assoggettabilità a trasformazione

di tutte le parti del territorio comunale agricole, boschive e prative di salvaguardia ambientale e di quelle in cui gli interventi edilizi e di realizzazione di servizi, dove consentiti, non comportano variazioni significative delle funzioni in atto, della tipologia delle costruzioni, delle infrastrutture esistenti e della percezione del paesaggio nella sua immagine tradizionale.

2.1.3 Individuazione e recepimento dei vincoli ambientali e paesaggistici, così come tradotte nei corrispondenti elaborati grafici, identificando vari elementi significativi, come le core-areas, i con visuali, i percorsi storici, con recepimento e applicazione integrale nelle aree esterne alla zona ICO di iniziativa comunale orientata dei contenuti del Piano del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori, di valorizzazione ambientale del tessuto territoriale paesaggistico, naturalistico e agricolo e dei servizi a esso correlati;

2.1.4 recepimento delle prescrizioni dello studio geologico, con particolare riferimento alle classi di fattibilità delle aree di intervento e alle prescrizioni riguardanti il reticolo idrico;

2.1.5 Individuazione delle fasce di rispetto cimiteriale, stradali, dei corpi idrici (lago e corsi d’acqua), degli elettrodotti, degli acquedotti, dell’impianto di depurazione, degli impianti di

radio - tele diffusione, al fine della regolamentazione degli interventi consentiti nel Piano delle Regole;

2.1.6 Applicazione nel Centro Storico del Piano di Settore S.A. 5 del P.T. del Consorzio del Parco, a cui appartiene la competenza e responsabilità per i procedimenti riguardanti l'attività edilizia nei comparti inclusi nell'AdP I^A corrispondente, che regola l'attuazione di interventi volti alla conservazione e al miglioramento della qualità del tessuto edilizio storico o storicizzato e all'esercizio organizzato di funzioni residenziali e di servizio qualificate sulla base delle analisi e delle indicazioni del Piano medesimo.

Le azioni, sopra definite, comportano l'inclusione delle parti del territorio sopra descritte negli ambiti di paesaggio non soggetti a trasformazione, indicati nella Tav. Reg. 1, con riferimento alla Tav. 14 e alla Tab. N del Dp.

2.1.7 Sviluppo programmato e sostenibile degli insediamenti

L'obiettivo, indicato nel DP, dello sviluppo programmato e sostenibile degli insediamenti, prevalentemente con funzioni residenziali, turistico – alberghiere, terziarie commerciali, direzionali e con funzioni di servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo, comporta le seguenti previsioni:

i *Inserimento nell'AdP IV^A, di trasformazione urbanistica, dei comparti di espansione residenziale.*

L'obiettivo dello sviluppo edilizio nel quadro della salvaguardia paesistica si persegue con la riduzione dei comparti di espansione previsti dal PRG, mediante inserimento nell'Ambito di Paesaggio IV^A di trasformazione mediante piano attuativo, anche in relazione alle richieste degli aventi titolo, soltanto del comparto il cui perimetro è individuato nella Tav Pre, con la superficie di m.² 9.375, di cui m.² 9.375 ;

ii *Inserimento nell'AdP III^A delle aree libere di completamento, già appartenenti alle zone C1 del PRG rimaste inedificate*

L'obiettivo del razionale completamento del tessuto edificato sulle aree libere nei comparti dotati di opere di urbanizzazione, già appartenenti alle zone C1 del PRG e inserite nel tessuto edilizio consolidato, aventi la superficie complessiva di m.² 22.023.

2.1.8 – Conservazione, riqualificazione e integrazione delle funzioni nei fabbricati dei comparti del tessuto urbano centrale consolidato, con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza.

L'obiettivo della conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto edilizio nei comparti del nucleo urbano centrale e in quelli adiacenti di completamento, con funzioni residenziali e compatibili con la residenza, correlato al miglioramento della qualità dei servizi, comporta la conservazione dell'immagine del paesaggio così come percepita alla data di formazione del PGT e si traduce nella seguente previsione:

i. *Inserimento nell'AdP II^A - NTr di aree già appartenenti a zone C, in parte C1 e D del PRG, in cui sono consentiti interventi edilizi di conservazione, implementazione e riqualificazione del tessuto edilizio.*

L'AdP II^A costituisce l'ambito territoriale di contenimento del tessuto edificato esistente con la superficie complessiva di m.² 223.960, in cui il tessuto edilizio si è consolidato con edificazione di tipo semi intensivo e senza soluzione di continuità nell'ambito urbano, progressivamente estesi alle aree adiacenti al Centro storico, con il volume edificato esistente stimato in circa m³180.000.

Articolo 3 - AMBITI DI PAESAGGIO (AdP)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2. e), della L.R. n. 12/2005 gli Ambiti di Paesaggio sostituiscono nel Piano di Governo del Territorio di Brinzio le zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale e comprendono:

- ❖ **gli AdP di non trasformazione (NTr)**, in cui sono incluse le parti del territorio comunale e le aree dove non sono ammessi gli interventi che comportino nuova occupazione del suolo incidente sulle caratteristiche paesistiche del tessuto territoriale o inserimento di elementi fisici di trasformazione dell'ambiente naturale o in cui gli interventi consentiti non variano significativamente le caratteristiche tipologiche delle costruzioni esistenti, le loro funzioni prevalenti e l'immagine del paesaggio come attualmente percepita;
- ❖ **gli AdP di trasformazione (Tr)**, comprendenti il comparto costituente l'AdP IV[^] nel quale sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica e le aree incluse nell'AdP V[^], in cui sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione, in linea con la morfologia delle parti del territorio interessate e delle caratteristiche tipologiche del tessuto edificato esistente nei medesimi AdP e di quelli circostanti;
- ❖ **norme**: con riferimento al punto 12 del Documento di Piano, le presenti NA regolano gli interventi negli AdP, individuati negli elaborati grafici del presente PRe, Tavole PRe.01.a e PRe.01.b, di seguito indicati:

AdP I[^] - Ambito di paesaggio di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico (NTr)

AdP costituito dalle aree del Centro storico, individuate sulla base della Carta Tecnica IGM – prima levata – Scala 1:25.000, delle serie storiche delle mappe catastali e del P.R.G. vigente, totalmente incluse nella Zona Speciale S.A. 5 del Piano del Parco regionale del Campo dei Fiori.

La superficie dell'AdP I[^] è di m² 33.030.

Le modalità regolanti gli interventi sono prescritte dal Piano del Parco – Zona S.A. 5, a cui si fa espresso riferimento nel presente PRe e che si intendono qui integralmente recepite, ancorchè non riportate.

AdP I[^]m - Monofunzionale dei monumenti storici (NTr)

AdP costituito dalle aree in cui sono presenti monumenti storici ed edifici storici oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni e costruzioni aventi caratteristiche storico – artistico – monumentali individuate dal PGT.

Le norme per la conservazione, il restauro, il risanamento conservativo e la valorizzazione dei beni storici inclusi nell'AdP, sopra indicato, sono prescritte dal Piano del Parco – Zona S.A. 5, cui si fa espresso riferimento.

AdP II[^] - Ambito di paesaggio di conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del nucleo urbano centrale e adiacenti, con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza (NTr)

AdP costituito dalle aree del tessuto urbano consolidato, con edificazione esistente semintensiva in prevalenza circostante al nucleo centrale dell'abitato e tipologia prevalente di fabbricati di due/tre piani fuori terra con funzioni miste residenziali, produttive commerciali, artigianato di servizio e servizi privati.

La superficie dell'AdP II[^] interna alla Zona ICO è di m² 223.960, con incremento delle aree di contenimento dell'edificazione maggiore di circa il 25% di quelle del PRG pre-vigente.

III[^] - Ambito di paesaggio di valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di completamento dell'abitato con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza (NTr)

AdP costituito dalle aree libere di completamento inserite in comparti con edificazione diffusa e tipologia prevalente di fabbricato con giardino di due/tre piani abitabili fuori terra, con funzioni prevalenti residenziali e di servizio alla residenza.

La superficie dell'AdP III^A è di m² 22.023, con riduzione del 53% delle zone di completamento del PRG.

IV^A - Ambito di paesaggio di espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione mediante interventi di pianificazione attuativa con funzioni di edilizia residenziale (Tr)

AdP costituito da aree libere da edificazione già classificate residenziali di espansione nel PRG, interessate da richieste di edificare formulate dagli aventi titolo, confermate nel procedimento di partecipazione propedeutico alla formazione del PGT, in cui non sono presenti coltivazioni nè esercitate funzioni agricole significative, ma solo interventi manutentivi di sfalcio.

La superficie territoriale del comparto è di m.² 9.375,00, la superficie complessiva delle aree dei servizi (strade, verde, parcheggi) in esso incluse di m.² 4.734,00, il volume massimo edificabile totale è contenuto in m.³ 6.100

V^A - Ambito di paesaggio con funzioni produttive e servizi correlati (NTr)

AdP costituito dalle aree con edifici produttivi esistenti con funzioni miste residenziali e produttive artigianali.

La superficie dell'AdP V^A è di m² 6.602, pari a circa 1/3 di quella del PRG.

VI^A - Ambito di paesaggio agricolo, agri-turistico, boschivo e pastorale di salvaguardia paesistica e ambientale (NTr)

AdP costituito da tutte le aree prative e boschive incluse nelle Zone ICO (Iniziativa comunale orientata) del territorio, in cui viene esercitata l'attività agricola e quella di coltivazione del bosco anche non continuativa e non produttiva di impresa agricola, costituenti il tessuto verde di interesse ambientale e paesaggistico del territorio comunale (insieme alle aree di valenza ambientale con le funzioni attribuite e le modalità di intervento prescritte dal Piano Territoriale del Parco del Campo dei Fiori).

La superficie dell'AdP VI^A è di m² 310.087, maggiore di quella delle zone ICO E ed E1 del PRG.

AdP VII^A - Conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei fabbricati esistenti nel tessuto agricolo e boschivo (con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali, esterni ICO) e fabbricati rustici (NTr)

AdP comprendente i fabbricati esistenti inclusi nel tessuto degli AdP agricoli o con funzioni residenziali e compatibili con la residenza non appartenenti ad azienda agricola, con funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali e fabbricati rustici.

I fabbricati (n.° 13) sono individuati e classificati negli elaborati grafici del PRe.

AdP VIII^A - PTC - Aree riservate alla pianificazione territoriali del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori (NTr)

AdP comprendente le parti del territorio comunale esterne alle aree ICO, delimitate e classificate nel Piano Territoriale del Parco:

R.O. 2 – Riserve naturali orientate zone umide e fasce di rispetto;

R.O. 11 – Riserva naturale del Monte Campo dei Fiori;

P.F. – Parco forestale;

P.F.A. - Agricola forestale;

P.A.T. – Parco attrezzato;

R.A. – Recupero ambientale.

La superficie complessiva dell'AdP VIII^A è calcolata in m² 5.162.396 con adeguamento della superficie P.F. riportata nel PRG, a seguito di misure ricavate dalla mappa catastale, alla superficie totale del territorio del Comune di m² 6.410.000 indicata dall'ISTAT.

Nell'AdP VIII^A considerato Ambito di paesaggio di non trasformazione nel PGT 2009, si applicano le previsioni e le normative del Piano Territoriale del Parco Regionale del Campo dei Fiori e le prescrizioni di attuazione degli interventi riguardanti le aree e le costruzioni in esso incluse (NTr)

AdP IX^A - Sedi lacuali e fluviali - (NTr)

AdP IX^A.R - Aree di rispetto dei corpi idrici - (NTr)

AdP comprendenti la superficie lacuale, quella degli alvei dei corsi d'acqua individuati nel corrispondente studio idrogeologico, di m² 81.146 (di cui m² 10.980 ICO) e quella delle loro fasce di rispetto, di m² 330.944 (di cui m² 74.820 ICO).

AdP X^A - Sedi viarie - strade Provinciali, Comunali e secondarie – (NTr)

AdP X^A.R - Aree di rispetto stradale - (NTr)

AdP comprendenti le aree delle strade esistenti sul territorio comunale e di quelle di cui è prevista la costruzione, di m² 76.122 (di cui m² 39.780 ICO) e le relative fasce di rispetto m² 46.935 (di cui m² 22.048 ICO) .

AdP XI^A - Aree di rispetto Cimiteriale - (NTr)

AdP comprendente le aree di rispetto del Cimitero Comunale, circostanti al suo perimetro, soggette al vincolo "non aedificandi" di cui all'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie 28 luglio 1934 n. 1265 e della Legge 17 ottobre 1957 n.983.

La superficie dell'AdP XI^A è di m² 15.593, di cui m² 8.811 ICO.

AdP XII^A - Servizi pubblici e di interesse generale - (NTr)

AdP comprendente le aree pubbliche e con destinazione pubblica del vigente PRG confermate e quelle previste dal PGT (in particolare parcheggi, verde pubblico, tempo libero, gioco e sport, servizi religiosi, ecc.) e gli immobili sede dei servizi pubblici (sedi di uffici di enti pubblici e di diritto pubblico, di servizi pubblici, ecc.).

La superficie totale delle aree incluse nell'AdP XII^A è di m² 91.787, di cui m² 79.804 ICO.

Articolo 4 – ALLEGATI DEL PIANO DELLE REGOLE

4.1 – Allegati di testo e grafici

Sono allegati a formare parte integrante e sostanziale del Piano delle Regole i seguenti elaborati di testo e grafici:

NA PGT 2009 – Le presenti Norme di Attuazione

Reg. 1 – Azzonamento PGT

Reg. 2 – Vincoli e fasce di rispetto

Studio geologico

N. 1 relazione

N. 2 allegati

N. 10 elaborati grafici

Studio per l'individuazione del reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. n. x/7581 del 18/12/2017 e s.m.i. - documento di polizia idraulica -allegato 1 – regolamento di attuazione

4.2 – Eventuali difformità tra elaborati di testo e grafici

In caso di accertata difformità tra le prescrizioni contenute nelle presenti NA e le indicazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici si considerano prevalenti le prime.

4.3 – Eventuale difformità tra elaborati cartografici

In caso di contrasto tra previsioni contenute nei vari elaborati grafici si considerano prevalenti quelle contenute negli elaborati in scala di maggiore dettaglio.

Articolo 5 – UTILIZZAZIONE DELLA MAPPA CATASTALE NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI

5.1 – Linee di delimitazione dei comparti degli AdP

La tavola di azionamento del Reg. 1 è stata redatta sulla base cartografica costituita dalla mappa catastale del Comune di Brinzio, in carenza della disponibilità di cartografia di restituzione di rilievo aerofotogrammetrico aggiornato e collaudato.

La tavola Reg.2 riportante i vincoli e gli elaborati grafici dello Studio geologico sono stati redatti sulla base cartografica costituita dalla restituzione di rilievo aerofotogrammetrico non esattamente sovrapponibile alle tavole del PGT con base catastale.

In sede di verifica del progetto degli interventi il Responsabile del procedimento provvede alla determinazione delle aree interessate, sulla base di rilievo georeferenziato eseguito dall'avente titolo nel caso di interventi di iniziativa privata (cfr. comma 3.)

5.2 – Efficacia della indicazione delle linee della mappa catastale

La delimitazione delle linee di confine dei mappali della mappa catastale, del demanio provinciale e comunale, delle sedi delle strade consorziali e private, delle linee del demanio dei corpi idrici e di quelle del demanio fluviale è da considerarsi valida limitatamente alla individuazione del Settore territoriale e dell'Ambito di Paesaggio in cui sono inclusi i mappali interessati da interventi di trasformazione urbanistica e/o da interventi edilizi, ai fini della certificazione della loro destinazione urbanistica (funzione principale) e dell'accertamento dell'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili medesimi (ICI).

5.3 – Determinazione della consistenza effettiva degli immobili

La consistenza effettiva e la posizione sul terreno degli immobili, terreni, fabbricati e costruzioni in genere (superficie, volume, altezza, distanze) e quella delle strade e dei corpi idrici sono da calcolare e determinare in sede di presentazione dei progetti di intervento o di operazioni comportanti variazioni catastali, sulla base delle specifiche misurazioni comportanti l'indicazione delle loro coordinate geografiche planimetriche e delle quote altimetriche, mediante rilievo georeferenziato.

Articolo 6 – FUNZIONE

6.1 – Definizione

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/2005, costituisce "funzione", ovvero la destinazione d'uso di un'area o di un edificio, la funzione o il complesso di funzioni ammesse dal Documento di Piano, non esplicitamente escluse dal Piano delle Regole e assoggettate alle presenti Norme di Attuazione.

6.2 – Funzioni principali e complementari

Le funzioni principali sono quelle che determinano la destinazione d'uso PRINCIPALE dei fabbricati nell'ambito territoriale di appartenenza.

Le funzioni complementari, accessorie e compatibili sono quelle che integrano, migliorano o rendono possibile l'esercizio della funzione principale.

6.3 – Qualificazione dell'intervento edificatorio

La consistenza della funzione principale qualifica l'intervento edificatorio in relazione alla capacità insediativa teorica dell'area interessata dall'intervento richiesto; le funzioni complementari, accessorie e compatibili possono coesistere senza limitazioni di quote percentuali nella quota totale residua della capacità edificatoria teorica ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, sulla base delle normative degli ambiti di paesaggio (AdP) del presente PRe.

6.4 – Mutamenti della destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso degli edifici o di parti di essi, sia attuati con opere che senza opere, per le funzioni non escluse dal PGT e dal presente PRe, sono regolati dalle

disposizioni degli artt. 51e 52 della L.R. n. 12/2005, dalle vigenti normative nazionali non incompatibili con esse e dalle presenti NA.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L.R. n. 12/2005:

- oltre all'applicazione delle norme del Piano Commerciale vigente, tutti i mutamenti delle destinazioni d'uso comportanti l'attribuzione della funzione commerciale ad aree, sedimi di pertinenza di edifici, edifici o parti di essi comporta la cessione al Comune o il vincolo ad uso pubblico perpetuo di una quantità di aree pubbliche pari alla superficie lorda di pavimento a cui viene attribuita la funzione commerciale medesima;

- nel caso non sia possibile il reperimento delle aree o la loro consistenza e ubicazione non siano considerate idonee dal Comune, in luogo della cessione l'avente titolo dovrà corrispondere il prezzo di monetizzazione di pari quantità di terreno commisurato al valore di mercato delle aree nella zona del territorio comunale in cui si effettua l'intervento.

Il detto prezzo viene determinato annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, mediante deliberazione del competente organo comunale, sulla base di regolare perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

6.5 – Funzioni escluse

Le presenti NA del PRe indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12/2005, le funzioni escluse per ogni Ambito di Paesaggio in quanto incompatibili con le caratteristiche paesistiche e ambientali dell'ambito stesso.

6.6 – Certificazione urbanistica

6.6.1 – Contenuto

La certificazione della destinazione d'uso esistente e/o di quella attribuita dal PGT negli Ambiti di Paesaggio, equivalente alla funzione di un area o di un edificio (artt. 6 e 7 NA), viene effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base degli elaborati di testo e grafici del DP e del PRe (art. 5.2 NA) con l'indicazione della funzione principale, delle funzioni complementari, accessorie e compatibili, dei vincoli, dei parametri e degli indici dell'intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizio ammissibile stabiliti dalle presenti NA, escluso il calcolo della consistenza effettiva dei terreni e dei fabbricati, quando necessario da effettuarsi dal soggetto richiedente con riferimento all'Art. 5.3 precedente.

6.6.2 – Principali elementi di verifica

Nel procedimento di certificazione il Responsabile del Procedimento, ove occorra anche mediante sopralluogo, verifica:

- i precedenti provvedimenti edilizi o comunicazioni di variazione di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie ai sensi dell'art. 52 della L.R. 12/2005;

- la documentazione presentata al Comune dall'avente titolo a richiedere l'intervento di trasformazione urbanistica o l'intervento edilizio definito ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005;

- in assenza di provvedimenti o di comunicazioni di variazione di destinazione d'uso viene verificata, la documentazione acquisita attestante la destinazione d'uso in atto;

- gli estremi dei certificati rilasciati sono annotati in apposito registro, pubblicato sul sito Internet del Comune.

Articolo 7 – DESTINAZIONE URBANISTICA (FUNZIONE) PRINCIPALE

Le funzioni che definiscono la destinazione urbanistica principale degli ambiti di paesaggio o di un'area o di un edificio e le tipologie delle costruzioni e/o delle attività corrispondenti sono le seguenti:

7.1 – Funzione principale: Salvaguardia paesistica e ambientale

- a. conservazione dei monumenti storici e del Centro Storico;
- b. manutenzione del tessuto boschivo e prativo;

- c. manutenzione delle infrastrutture viarie (strade del Centro Storico, percorsi storici, mulattiere, sentieri);
- d. manutenzione dei corpi idrici e delle aree spondali;
- e. strutture e attrezzature per rilevamenti e censimenti botanici e faunistici, l'attività di pesca e quella venatoria.

7.2 - Funzione principale: Attività agricole e allevamento

- a. produzione agricola, allevamento animali e commercializzazione prodotti agricoli;
- b. agriturismo;
- c. residenza del proprietario del fondo agricolo, del conduttore del fondo agricolo, dei dipendenti dell'azienda agricola.

7.3- Funzione PRINCIPALE: Attività produttive ed economiche (industria e artigianato; commercio)

7.3.1 - Industria

- a. industrie insalubri di 1^a e 2^a classe;
- b. industrie di altre categorie.

7.3.2 – Artigianato

- a. attività artigianali di servizio compatibili con tipologie edilizie assimilabili alla residenza (quali ad esempio estetisti, acconciatori, odontotecnici, tatuatori, fornai, produzione di dolci e simili non specificamente classificabili);
- b. studi grafici e di programmazione software, restauratori, ecc.;
- c. centri di ricerca specializzata;
- d. costruzioni edili (depositi attrezzature e mezzi motorizzati, ponteggi, magazzini materiali da costruzione, ecc.);
- e. marmi e pietre;
- f. lavorazione del legno, falegnamerie;
- g. lavorazione della plastica;
- h. officine meccaniche;
- i. officine di riparazione e manutenzione e di sostituzione pneumatici di mezzi motorizzati;
- j. attività di rimessaggio imbarcazioni;
- k. attività di logistica;
- l. attività di rottamazione;
- m. altre attività non specificamente classificabili, non insalubri e non inquinanti;
- n. uffici e servizi complementari e accessori alle attività produttive;
- o. residenza di servizio all'attività produttiva per il proprietario, il personale di gestione, il personale di custodia nella misura massima di 150 m² di SLP totale per ciascuna unità produttiva.

7.3.3 - Commercio in sede fissa

- a. commercio al dettaglio – vicinato con SV fino a 150 m² – settore alimentare e non alimentare;
- b. commercio al dettaglio – medie strutture di vendita con SV da 151 a 1.500 m² – settore alimentare e non alimentare;
- c. commercio al dettaglio – centro commerciale – settore alimentare e non alimentare, con inserimento del numero massimo di N. 2 (due) medie strutture di vendita con SV \geq a m² 750 - settore alimentare e non alimentare, oltre agli esercizi di vicinato e a medie strutture di vendita con SV \leq m² 750;
- d. commercio specializzato nella vendita di generi strumentali e atipici a consegna differita (es. concessionarie di autoveicoli, materiali edili ecc.);
- e. commercio all'ingrosso;
- f. stazioni di servizio ai veicoli motorizzati, distributori di carburanti e servizi annessi;
- g. centri di telefonia in sede fissa;
- h. esercizi pubblici, gelaterie, pasticcerie, bar;
- i. altre attività commerciali non specificamente classificabili.

NON SONO PREVISTE nel PGT 2009 medie e grandi strutture di vendita – settore alimentare e non alimentare.

7.3.4 – Commercio ambulante alimentare e non alimentare

- a. Spazi e aree del mercato all'aperto.

7.4 - Funzione principale: Attività' terziarie (direzionali, turistico – alberghiere, associative, culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, di istruzione e formazione)

7.4.1 - Attività terziarie - direzionali

- a. agenzie bancarie e di consulenza finanziaria;
- b. agenzie di assicurazione;
- c. uffici, studi professionali, studi medici, ambulatori privati;
- d. altre attività non specificatamente

7.4.2 - Attività terziarie turistiche e turistico – alberghiere

- a. alberghi, pensioni e ostelli;
- b. residenze turistico – alberghiere (*Residence*);
- c. campeggi;
- d. letto e colazione (*bed and brakfast*);
- e. ristoranti.

7.4.3 – Attività terziarie culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, di istruzione e formazione private

- a. teatri, cinematografi, multisala, sale giochi, ecc.;
- b. centri sportivi (calcio, pallacanestro, tennis, nuoto, ecc. e servizi correlati);
- c. piscine e servizi correlati;
- d. palestre e servizi correlati;
- e. bocciodromi e servizi correlati;
- f. discoteche e servizi correlati;
- g. sedi di associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali ecc.;

7.4.4 - Attività terziarie – servizi religiosi e di culto

Cfr. comma 7.7.5 seguente

7.4.5 - Attività terziarie – di istruzione e formazione private

- a. scuole e istituti di istruzione primaria e secondaria;
- b. scuole di lingue;
- c. scuole di attività varie (guida di mezzi motorizzati, informatica, economia domestica (cucina, taglio e cucito, ecc.), scuole di formazione per attività professionali, ecc.

7.5 – Funzione principale: Residenza

- a. tutte le tipologie degli edifici di residenziali;
- b. attività professionali esercitate nell'abitazione del titolare.

7.6 – Funzione principale: Turistica

- a. tutte le tipologie degli edifici alberghieri (alberghi, pensioni, bed and breakfast);
- b. residenze turistiche;
- c. villaggi turistici e campeggi.

7.7 – Funzione principale: Servizi pubblici o privati di interesse pubblico o generale – (cfr. PIANO dei SERVIZI)

7.7.1 - Servizi generali

- a. amministrativi (sedi enti pubblici);
- b. poste e telecomunicazioni;
- c. giudiziari;
- d. pubblica sicurezza;
- e. sociali e assistenziali;
- f. volontariato e solidarietà;
- g. sanitari;
- h. cimiteriali;
- i. scolastici e dell'istruzione primaria e secondaria;
- j. religiosi;
- k. sportivi e associativi dello sport;
- l. culturali e ricreativi
- m. finanziari;
- n. alle imprese;
- o. ecologici e tecnologici;
- p. mobilità e trasporto.

7.7.2 – Spazi e aree per la mobilità, il tempo libero e lo sport

- a. parcheggi;
- b. verde pubblico;
- c. parchi e giardini attrezzati
- d. impianti sportivi;
- e. piste pedonali e ciclabili;
- f. percorsi vita.

7.7.3 - Attrezzature e strutture sanitarie, sociali e assistenziali

- a. asili nido;
- b. sanitarie e assistenziali;
- c. strutture per la salute;
- d. strutture socio - assistenziali;
- e. residenze protette per anziani e persone assistite – housing sociale;
- f. campi attrezzati per nomadi.

7.7.4 – Strutture e attrezzature culturali e per lo spettacolo

- a. attrezzature culturali e museali;
- b. teatri;
- c. cinematografi e strutture per lo spettacolo.

7.7.5 – Servizi religiosi - Strutture religiose e di culto - Strutture e attrezzature correlate

- a. Chiese, Cappelle e altre strutture religiose e per il culto;
- b. centri parrocchiali e centri di servizi religiosi in genere (residenza del sacerdote, residenza del personale coadiuvante e di servizio, uffici parrocchiali, sale di riunione, biblioteche, ecc.);
- c. oratori (impianti sportivi, sale di riunione, sale giochi, ecc.);
- d. strutture sociali, assistenziali, socio-sanitarie, scolastiche, culturali e ricreative gestite da enti religiosi (Oratori, centri sociali, centri di assistenza e ospitalità, centri culturali, centri sportivi, ecc.).

Articolo 8 - DOTAZIONE AREE PUBBLICHE PER SERVIZI NEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA E DI MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI FABBRICATI – (cfr. PIANO dei SERVIZI)

8.1– Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli interventi di trasformazione urbanistica (Applicazione degli indirizzi formulati nel Documento di Piano).

8.1.1 – Interventi negli Ambiti di Paesaggio assoggettati a piani attuativi (PA)

Nella convenzione regolante gli interventi di trasformazione urbanistica attuabili mediante Piani Attuativi, da stipulare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 della L.R. n. 12/2005, è da prevedersi il reperimento nell'ambito del comparto soggetto a pianificazione attuativa e la cessione gratuita al Comune della quantità di aree dei servizi, pubbliche e/o di uso pubblico afferente alle funzioni dei fabbricati previste nel PA medesimo o, previo assenso espresso con deliberazione della Giunta Comunale, di aree considerate idonee esterne al comparto, tenuto conto del Piano dei Servizi, nelle seguenti quantità:

- funzioni residenziali e turistiche residenziali : m^3 150 = n. 1 abitante = 30 di aree pubbliche e/o di uso pubblico (maggiore della quantità di m^2 18/abitante prevista dall'art. 9, comma 3., della L.R. n. 12/2005; $\{m^2 [(Ve+Vp)/150*m^2 30]\}$;
- funzioni produttive industriali e artigianali: m^2 20,00 ogni m^2 100,00 di Superficie fondiaria di intervento ($m^2 20*Sf/100$);
- funzioni produttive commerciali: direzionali e terziarie: m^2 1,00 ogni m^2 1,00 di Superficie lorda di pavimento dei fabbricati, degli accessori e degli spazi esterni coperti destinati alla vendita ($m^2 1,00*Slp$);
- funzioni direzionali e terziarie: m^2 1,00 ogni m^2 1,00 di Superficie lorda di pavimento dei fabbricati e degli accessori ($m^2 1,00*Slp$).

8.1.2 – Interventi nelle aree dei Programmi integrati di intervento (PII)

Nella convenzione regolante gli interventi di trasformazione urbanistica attuabili mediante Programmi integrati di intervento (PII), prevista dall'art. 93 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'ubicazione, la quantità e la qualità di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedersi al Comune, comunque non minore di quella indicata al precedente comma 8.1.1, è prevista nel progetto del PII medesimo, tenuto conto delle norme specifiche che lo regolano.

8.2 - Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli Interventi edilizi mediante Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività o comunicazione di mutamento della destinazione d'uso

8.2.1 Interventi negli Ambiti di paesaggio non soggetti a pianificazione attuativa

Tutti gli interventi attuabili con o senza opere edilizie con l'attribuzione delle funzioni sotto indicate, di realizzazione di nuove costruzioni o di ristrutturazione, o di ampliamento o di variazione delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti effettuati negli Ambiti di Paesaggio non compresi tra quelli assoggettati a pianificazione attuativa, oltre alla cessione al Comune da parte dell'avente titolo a costruire, quando necessario, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento, in applicazione dell'art. 47 della L.R. n. 12/2005, comportano il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico e/o di interesse generale, nella quantità e con le modalità prevista nei commi successivi del presente articolo, tenuto conto dell'art. 51, comma 2., della stessa legge regionale:

- commercio al dettaglio – vicinato con SV fino a 150 m^2 ;
- commercio al dettaglio – medie strutture di vendita;
- commercio al dettaglio – centri commerciali;
- centri di telefonia in sede fissa;
- agenzie bancarie e di servizi finanziari;
- agenzie assicurative;
- alberghi e ostelli;
- esercizi pubblici, bar e ristoranti;

- scuole guida, scuole per corsi linguistici, di informatica, di attività professionali varie;
- centri benessere, centri sportivi, palestre;
- discoteche;
- sale giochi;
- farmacie;
- ambulatori per cure mediche e/o odontoiatriche;
- centri di assistenza e ambulatori veterinari;
- funzioni terziarie in genere esercitate in fabbricati o parti di essi, con esclusione delle attività professionali esercitate nei fabbricati residenziali,

8.2.2 – Dotazione complessiva delle aree per servizi

La dotazione complessiva delle aree indicate al comma 8.2.1 precedente è calcolata in quantità non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento di nuova costruzione o della parte degli immobili soggetta alla variazione, inclusa la superficie dei magazzini, dei depositi realizzati anche sulle aree esterne di compendio al fabbricato e quella dei fabbricati accessori per gli esercizi commerciali, escluse le superfici dei campi di gioco nei centri sportivi.

8.2.3 – Spazi di sosta di uso pubblico

In tutti gli interventi di realizzazione di nuove costruzioni o di ristrutturazione o di ampliamento di fabbricati aventi le destinazioni d'uso specifiche sotto indicate la consistenza minima degli spazi di sosta di mezzi motorizzati di uso pubblico, accessibili da strade e/o spazi pubblici, inclusi gli spazi di manovra, è stabilita come segue:

- funzioni residenziali: $m^2 2,50$ ogni $m^3 100$ di costruzione ($2,50 * V_e / 100$);
- funzioni produttive: $m^2 5$ ogni $m^2 100$ di superficie lorda di pavimento ($5,00 * S_{lp} / 100$);
- funzioni commerciali di vicinato, di media distribuzione e terziarie in genere: $m^2 30$ ogni $m^2 100$ di superficie lorda di pavimento ($30,00 * S_{lp} / 100$);

8.2.4 – Inclusione spazi di sosta nella dotazione di aree per servizi

Per i fabbricati aventi le funzioni indicate al comma 8.2.1, la superficie dei parcheggi indicata al comma 8.2.3, o la maggiore quantità di spazi di sosta eventualmente prevista dal Piano Commerciale, è compresa nella dotazione complessiva degli spazi pubblici e/o di uso pubblico stabilita al precedente comma 8.2.2

8.2.5 – Superficie posto auto

Nel caso i posti auto siano correlati nel Piano Commerciale o nel Piano dei Servizi al numero di utenti, la superficie di n. 1 posto auto corrisponde a uno spazio di sosta avente la consistenza di $m^2 15,00$, inclusa l'incidenza della quota dell'area di manovra.

8.3 – Cessione al Comune delle aree per servizi

Le aree dei servizi reperite dall'avente titolo, quando ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale, sono da cedere gratuitamente al Comune o da asservire mediante convenzione all'uso pubblico connesso all'esercizio dell'attività, all'atto del rilascio del Permesso di Costruire o prima della efficacia della Denuncia di Inizio Attività; le spese per l'adempimento dell'obbligo sono a carico dello stesso richiedente il titolo.

8.4 – Monetizzazione aree dei servizi

8.4.1 – Modalità di ammissione

Nei casi previsti ai commi precedenti, qualora la limitata quantità, la qualità o l'ubicazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale reperite non sia ritenuta idonea per il Comune e nel caso di oggettiva impossibilità di realizzazione di spazi per servizi nell'area di intervento è ammessa la totale o parziale monetizzazione alternativa alla cessione gratuita o all'asservimento all'uso pubblico delle aree medesime, al prezzo commisurato a quello di acquisizione delle aree dei servizi pubblici nel Settore territoriale, nell'Ambito di Paesaggio e nel comparto in cui ricade l'intervento medesimo. La facoltà di monetizzazione si esercita mediante motivata deliberazione della Giunta Comunale.

8.4.2 – Prezzo di monetizzazione

Il prezzo minimo di monetizzazione per ciascun m² di area pubblica non ceduta è da determinarsi annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto del Piano dei Servizi, in sede di approvazione del Bilancio di previsione e deve essere verificato con attestazione dell'Ufficio tecnico comunale a corredo della deliberazione della G.C. di cui al precedente comma 8.4.1.

8.4.3 – Monetizzazione nei PA e nei PII

L'efficacia della concessione da parte della G.C. della possibilità di monetizzazione nei Piani Attuativi e nei Programmi integrati di intervento, prevista dagli articoli 46, comma 1. a) e 90, commi 4. e 5., della L.R. n. 12/2005, è subordinata all'espressa conferma da parte del Consiglio Comunale nella deliberazione di adozione del PA o del PII corrispondente.

8.5 – Parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali sono costituiti dagli spazi di sosta e/o posti auto privati o autorimesse private destinati in modo durevole e permanente al servizio di un fabbricato o di una unità immobiliare principale, aventi la superficie minima di m² 1,00 ogni m³ 10 di costruzione (1,00 *Ve/10).

Nella realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali si applicano le disposizioni della L. 122/1989.

Per la realizzazione degli spazi di sosta di uso pubblico previsti dal precedente comma 8.2.3 si applicano le disposizioni contenute nel Capo II Norme inerenti alla realizzazione dei parcheggi della L.R. n. 12 /2005.

Articolo 9 – PARAMETRI DI EDIFICAZIONE DEL PGT - DEFINIZIONI e MODALITA' di APPLICAZIONE

9.1 – Superficie (S)

9.1.1 - Superficie territoriale (St)

La St è la superficie complessiva delle parti degli Ambiti di paesaggio interessate dagli interventi di trasformazione urbanistica e/o dagli interventi edilizi calcolata al lordo delle strade e degli spazi pubblici esistenti e/o previsti dal PGT, che ricadono entro gli ambiti medesimi.

9.1.2 - Superficie fondiaria (Sf)

La Sf è la superficie del terreno dell'avente titolo destinato alla realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica e dagli interventi edilizi di costruzione dei fabbricati, degli accessori, e dei servizi, ivi compresi gli spazi di verde privato di loro pertinenza, calcolata al netto di strade e spazi pubblici e/o di uso pubblico.

9.1.3 - Superficie coperta (Sc)

La Sc è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale, definito dalla quota più depressa tra il piano di campagna e la sede stradale, delle parti delle costruzioni edificate (Sce) o di progetto (Scp), compresi balconi, tettoie, terrazzi, ecc., con l'esclusione degli sporti della gronda di copertura e dei balconi non superiori a m 1,00 e degli eventuali elementi decorativi quali lesene e marcapiani ecc.

Per gli sporti della gronda di copertura e dei balconi superiori a m. 1,00 è incluso nella Sc l'intero oggetto e non solo la parte eccedente.

Dal calcolo della Sc si esclude la superficie delle coperture degli accessi al lotto nel limite massimo di m² 5,00 complessivi e di quelle dell'accesso principale all'edificio nel limite massimo di m² 3,50 complessivi, purchè non sporgenti su area pubblica e non sostenute da più di n. 2 (due) strutture verticali (pilastri, colonne, murature, ecc.).

9.1.4 - Superficie permeabile (Sp)

La Sp la parte di superficie fondiaria (Sf) di ogni area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica e/o di intervento edilizio, sistemata e di norma mantenuta a

verde, non compromessa da costruzioni in soprassuolo o nel sottosuolo, da pavimentazioni impermeabili e da attrezzature stabili.

Sono considerate pavimentazioni permeabili, con percentuale di permeabilità pari al 50% della loro superficie, quelle posate su materiali drenanti e prive di impianti di raccolta acque (prati armati e simili).

9.1.5 - Superficie lorda di pavimento (Slp)

La Slp è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani dei fabbricati: fuori terra, entro terra, seminterrati, sottotetti e soppalchi, rilevate sul filo interno delle pareti perimetrali.

9.1.5.1 – Esclusioni di superfici dal calcolo della Slp

Sono escluse dal calcolo della Slp:

- a) le superfici di piani entro terra e fuori terra con altezza interna netta media inferiore a m. 2,40 per le funzioni residenziali e a m. 2,10 per le funzioni diverse dalla residenza;
- b) le superfici dei piani sottotetto, o loro porzioni nei casi di altezze interne diversificate, con altezza interna media ponderale inferiore a 2,40 m;
- c) i soppalchi aventi superficie non superiore $m^2 10$ e comunque \leq al 40% della Slp del locale su cui si affacciano, al netto delle scale e/o degli impianti di accesso, con le seguenti caratteristiche:
 - non possono insistere su più di due vani per ciascuna Unità Immobiliare;
 - l'altezza netta minima degli spazi sottostanti al piano di calpestio è stabilita in m. 2,10 e quella degli spazi soprastanti (del punto più basso in caso di soffitti non orizzontali) in m. 1,80;
 - sono da realizzare con tecniche non invasive, senza compartimentazioni dello spazio sottostante e completamente aperti sul vano sul quale s'affacciano;
 - la quota della superficie degli spazi soprastanti al piano di calpestio avente altezza media \geq m. 2,40 è compresa nel calcolo della Slp;
 - gli spazi dei soppalchi devono disporre di diretta ed adeguata aero-illuminazione in conformità alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene;
- d) le superfici destinate ad autorimesse e relativi spazi di manovra nella misura minima stabilita dalla vigente normativa e quelle delle autorimesse eccedenti la superficie prevista dalla vigente normativa aventi altezza interna netta inferiore a m. 2,40, se costruite all'interno del perimetro del fabbricato principale;
- e) le superfici dei vani scala comuni a più unità immobiliari da misurarsi al netto delle murature;
- f) le scale esterne ed aperte;
- g) le superfici di ascensori, piattaforme elevatrici e impianti di sollevamento con caratteristiche conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche o tali da incrementare o migliorare la dotazione delle strutture di accessibilità dei diversamente abili agli spazi interni e a quelli di pertinenza dei fabbricati.
- h) gli spazi pubblici o di uso pubblico quali: gallerie, loggiati e porticati; ovvero privati con altezza media interna inferiore a 2,40 m per la destinazione residenziale;
- i) le superfici di balconi, terrazze, nonché quelle determinate dalla proiezione al suolo di tettoie e pensiline;
- l) le superfici strettamente necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i vani e gli spazi necessari a contenere ed alloggiare le apparecchiature di detti impianti quali:
 - impianti idrici, centrali termiche, centrali di condizionamento dell'aria, impianti termici ed elettrici a fonte energetica rinnovabile, impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi – liquidi e gassosi, centraline e contatori dell'energia elettrica o del gas, locali macchina degli ascensori compresi gli extracorsa e locali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri impianti tecnologici al servizio delle funzioni esercitate nel fabbricato;
- m) le superfici determinate dall'impiego di accorgimenti e di tecnologie costruttive finalizzati esclusivamente al risparmio energetico nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e normative nella soggetta materia;
- n) i serbatoi esterni in soprassuolo e in sottosuolo.

9.1.6 - Superficie di vendita (Sv)

9.1.6.1 – Definizione

La Sv di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti vendita anche se contigui e con autonoma possibilità di accesso.

9.1.6.2 – Spazi inclusi nella Superficie di vendita

La Sv comprende le superfici occupate da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra).

9.1.6.3 – Riferimento al Piano Commerciale

Nella determinazione e nel calcolo della superficie di vendita di un esercizio commerciale o comunque delle parti di fabbricati con funzioni commerciali si applicano le norme del Piano Commerciale vigente del Comune in quanto non incompatibili con le presenti NA.

9.2 – Volume (V)

9.2.1 - Volume geometrico delle costruzioni (Ve; Vp)

Il volume edificato dei fabbricati esistenti (Ve) e quello edificabile di progetto dei fabbricati di nuova costruzione (Vp), compresi i fabbricati accessori, è l'unità di misura che indica il volume geometrico del loro involucro, calcolato in m.³ fuori terra vuoto per pieno, ovvero del solido le cui facce corrispondono all'involucro di tutte le parti emergenti dalla quota naturale del terreno, incluse le coperture fino alla loro imposta sul filo esterno delle facciate.

9.2.2 – Involucro dei fabbricati

L'involucro dei fabbricati, sia per i fabbricati esistenti sia per quelli di nuova costruzione sia nel caso di ampliamenti, comprende tutte le loro parti anche aperte dotate di copertura appoggiata sopra strutture o elementi costruttivi sia integrati nella costruzione sia infissi nel suolo sia sporgenti dal filo esterno dei muri perimetrali come porticati aperti, tettoie, loggiati, bow-window, ecc.

- i ricoveri per automezzi, limitatamente al volume calcolato con applicazione dell' altezza virtuale di m. 2,50 alla superficie dei parcheggi di pertinenza indicata al comma 8.2 precedente (Volume non computato = (m.³ 1,00 *V fabbricato/10);

9.2.3 – Elementi e parti di essi esclusi dall'involucro dei fabbricati

Sono esclusi dal calcolo del volume geometrico dei fabbricati:

- i torrioni delle canne fumarie e di quelle di esalazione;
- i balconi anche sostenuti da mensole e le gronde dei tetti aventi sporgenza dal filo esterno delle facciate ≤ m. 1,00;
- i porticati di protezione degli ingressi dei fabbricati la cui copertura è appoggiata su non più di N.° 2 (due) strutture verticali (muri, colonne, pilastri, ecc.);
- gli elementi degli impianti di produzione di energia e di contenimento dei consumi energetici;
- i ricoveri per automezzi, limitatamente al volume calcolato con applicazione dell' altezza virtuale di m. 2,50 alla superficie dei parcheggi di pertinenza indicata al comma 8.2 precedente (Volume non computato = m.³ 1,00 *V fabbricato/10*2,50);
- la quota del 50% di tutte le parti aperte dei fabbricati, dotate di copertura appoggiata sopra strutture o elementi costruttivi sia appartenenti al fabbricato sia infissi nel suolo sia sporgenti dal filo esterno dei muri perimetrali come loggiati, porticati aperti, tettoie, ecc.;
- i balconi anche sostenuti da mensole e le gronde dei tetti aventi sporgenza dal filo esterno delle facciate ≤ m. 1,00;
- le strutture aperte di sicurezza e di contenimento, degli impianti di elevazione;
- le strutture esterne finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche realizzate in aderenza ai muri perimetrali del fabbricato;

9.2.4 – Miglioramento consumi energetici

Nel caso di miglioramento dell'indice di contenimento dei consumi energetici in misura maggiore del 20% (venti centesimi ogni cento) di quello prescritto dalle disposizioni del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, e dalle vigenti normative regionali è ammessa la deduzione dal volume dell'edificio calcolato in applicazione dei commi 2.1, 2.2 e 2.3 precedenti della quota di volume corrispondente al 100% dello spessore dei muri perimetrali e della copertura, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 44, comma 18., della L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

9.3 – Altezza (H)

(Hm: altezza massima; He: altezza esistente; Hp: altezza di progetto)

9.3.1 Modalità di misurazione

L'altezza dei fabbricati e delle costruzioni in genere (accessori, impianti tecnologici, antenne, pali, tralicci, ecc.) si calcola tra il punto più alto dell'estradosso della copertura dei fabbricati o il punto più alto dell'elemento impiantistico e la sua proiezione verticale sul corrispondente punto del terreno naturale e tra tutti i punti dell'estradosso della copertura di tutti i muri perimetrali dei fabbricati e la loro proiezione verticale sui corrispondenti punti di intersezione del terreno naturale, ovvero del piano stradale o del marciapiede per le pareti prospicienti alle strade esistenti.

9.3.2 – Elementi costruttivi esclusi dal calcolo dell'altezza massima

Non vengono considerate nella misurazione dell'altezza le altezze dei torrioni delle canne fumarie, delle canne di esalazione, delle strutture aperte di pertinenza emergenti dalla copertura, anche realizzate in aderenza ai muri perimetrali del fabbricato o esterne ad esso, finalizzate alla sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al contenimento degli impianti di elevazione, degli elementi degli impianti di produzione di energia, di contenimento dei consumi energetici, di ricezione di segnali radiofonici e televisivi tutte nella misura minima indispensabile in relazione alle caratteristiche degli impianti medesimi; per gli impianti di trasmissione radiofonica, televisiva e di telefonia l'altezza delle antenne emergente dalla copertura è da contenere in m. 1,20 dal suo profilo esterno.(con divieto di collocazione sul colmo del tetto).

Sono fatte salvo le antenne per la rice-trasmissione di segnali radiofonici delle stazioni di soggetti regolarmente autorizzati sulla base delle vigenti disposizioni di legge che devono, comunque essere oggetto di opportuni interventi di mitigazione ambientale.

9.3.3 – Tralicci, pali, antenne e apparati radioelettrici

9.3.3.1- Tralicci e pali

L'altezza e le caratteristiche dei tralicci e dei pali di sostegno delle linee di trasmissione dell'energia elettrica, dei pali delle linee telefoniche, di quelli della pubblica illuminazione e delle loro strutture di sostegno sono da contenersi in quelle minime necessarie per la fornitura del servizio ai sensi delle disposizioni di legge e delle normative regolanti la costruzione gli impianti corrispondenti.

9.3.3.2 – Ripetitori e antenne apparati radioelettrici

L'altezza e l'ingombro delle antenne dei ripetitori telefonici, radiofonici e televisivi, comunque degli apparati radioelettrici in genere, e delle corrispondenti strutture di posa e/o di protezione deve essere contenuta in quella minima necessaria per la ricezione e/o la trasmissione del segnale, da documentarsi da tecnico abilitato.

9.3.3.3 – Opere di mitigazione degli impianti

Nella costruzione degli impianti tecnologici indicati nel precedente comma 3.3.2 sono da adottare gli opportuni accorgimenti di mitigazione del loro impatto in relazione alle caratteristiche del paesaggio della parte del territorio comunale in cui si inseriscono e si tiene conto delle prescrizioni del Piano dei Servizi.

A giudizio della Commissione del Paesaggio, la forma e posizione di detti elementi tecnologici non deve recare disturbo alle viste del panorama e deve integrarsi con le

caratteristiche tipologiche degli edifici in cui i sono collocati e di quelle paesistiche e ambientali delle aree circostanti.

9.3.4 – Applicazione

Le modalità di misurazione stabilite ai commi precedenti si applicano sia alle nuove costruzioni sia per la determinazione delle altezze dei fabbricati esistenti negli interventi edilizi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e negli interventi di sostituzione degli elementi costruttivi, impianti tecnologici, tralicci, pali, antenne, ecc., anche sulla base delle indicazioni contenute nelle norme relative all'Ambito di Paesaggio in cui è inserito l'intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica e al Settore territoriale di appartenenza e nel Piano dei Servizi.

9.3.5 – Limiti di altezza massima (Hm)

I limiti di Hm delle costruzioni sono indicati nelle norme specifiche dell'Ambito di Paesaggio in cui è inserito l'intervento di trasformazione urbanistica e/o l'intervento edilizio, in relazione al Settore territoriale di appartenenza.

9.4 – Distanze delle costruzioni

9.4.1 - Distanza dai confini di proprietà e degli AdP, dalle strade, dai corpi idrici e dalle strutture e impianti che la prescrivono

Le distanze in soprassuolo e in sottosuolo delle costruzioni dai confini di proprietà (Dc), dalle strade (Ds), dai confini degli ambiti di paesaggio (DAp), dai corpi idrici (lago DiL - corsi d'acqua DiF) stabilite dalle normative vigenti, dalle presenti NA e dallo Studio idrogeologico, costituente parte integrante del PGT, si misurano sulla linea perpendicolare tra tutti i punti dei lati del perimetro di ciascuno di essi con tutti i punti dei lati delle linee di confine circostanti e comunque tra i punti più vicini del perimetro di ciascuna costruzione e tutti i punti appartenenti, rispettivamente:

- alle linee dei confini dei mappali proprietà (Dc);
- alle linee di delimitazione degli Ambiti di Paesaggio (DAp);
- alle pareti di fabbricati esistenti (Df);
- alle linee del ciglio delle strade (Ds);
- alle linee delle sponde del lago, dei fiumi e dei torrenti e comunque dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (DiL/DiF);
- agli elementi delle strutture e degli impianti per i quali è prescritto il rispetto di distanze (Dr).

9.4.2 – Distanza dai fabbricati

Le distanze tra i fabbricati (Df) in soprassuolo e in sottosuolo, esistenti e di progetto, sia insistenti all'interno di un'area della stessa proprietà sia che insistano su lotti confinanti o che sia interposta tra essi una strada pubblica o di pubblico passaggio e quelle tra essi e tutte le costruzioni, le strutture e gli impianti che prevedono una distanza di rispetto o di sicurezza (Dr) si misurano sulla linea perpendicolare tra tutti i punti dei lati del perimetro di ciascuno dei fabbricati medesimi e tutti i punti dei lati dei fabbricati e delle costruzioni, strutture e impianti circostanti e sulla linea di congiunzione tra gli spigoli più vicini dei loro perimetri.

9.4.3 - Modalità di misurazione

9.4.3.1 - le distanze sono misurate con riferimento agli edifici principali e accessori quando costruiti in aderenza o integrati in essi e ai loro elementi sporgenti stabilmente incorporati nell'immobile di cui formano parte integrante (pilastri, porticati, balconi, scale esterne, pensiline, volumi tecnici ecc.) con esclusione delle sporgenze di limitata entità, quali lesene, zoccolature, pluviali ed elementi decorativi, ecc. e degli sporti della gronda di copertura, dei balconi e delle coperture degli ingressi con i limiti stabiliti al precedente comma 9.1.3;

9.4.3.2 - le modalità di misurazione delle distanze, di cui ai commi precedenti, si applicano in tutto il territorio comunale per la determinazione delle distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai corsi d'acqua e dai corpi idrici, dai confini tra ambiti di paesaggio, tra i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, tra i fabbricati di nuova costruzione nelle Aree vuote nel tessuto urbano, nei piani attuativi e nei programmi integrati di intervento;

9.4.3.3 - nella determinazione della distanza minima di tutte le parti delle costruzioni in sottosuolo dagli spazi di pubblica circolazione (strade, piazze, marciapiedi ecc.), questa misurata in proiezione orizzontale perpendicolare alla linea di delimitazione dello spazio di pubblica circolazione interessato, sono escluse le rampe di accesso agli spazi interrati di pertinenza dei fabbricati.

9.4.4 - Limiti di distanza minima dei fabbricati

Ferma restando l'applicazione delle norme specifiche relative all'Ambito di Paesaggio di appartenenza dell'intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica e di quelle regolanti gli interventi sulle costruzioni esistenti, sono stabilite le seguenti distanze minime dei fabbricati negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione:

a. dai confini di proprietà e dai confini degli Ambiti di Paesaggio - Dc; DAp: m. 5,00 o $\frac{1}{2}$ H fabbricato se $H > m. 10,00$;

b. dalle pareti dei fabbricati esistenti - Df: $\geq m. 10,00$ o H del fabbricato più alto se maggiore di m. 10,00;

c. dal ciglio delle strade e piazze e, dove previsto, dal bordo dei marciapiedi adiacente alle aree di proprietà privata, a eccezione dei percorsi necessari per l'accesso ai servizi tecnologici - Ds:

1) m. 5,00 dalle strade, di larghezza fino a m. 7.00

2) m. 7.50 dalle strade di larghezza tra m. 7.00 e m. 15.00;

3) m. 10.00 dalle strade di larghezza superiore a m. 15.00;

4) distanze previste dal Codice Civile dai confini di proprietà per i fabbricati dei servizi pubblici o di uso pubblico;

5) m. 5,00 dalle strade a fondo cieco non individuate dal PGT o dalle servitù di passaggio destinate al servizio di singoli edifici o di gruppi di edifici;

6) m. 5.00 dal bordo delle strade e delle piazze per le strutture interrate,

c1- all'esterno del centro abitato: $Ds \geq m. 20,00$;

c2 - vicinali all'esterno del centro abitato: $Ds = H$ fabbricato, comunque non minore di m. 10,00;

c3 - dal ciglio delle strade all'interno del centro abitato: $Ds = H$ fabbricato, comunque non minore di m. 5,00;

c4 – nell'AdP *I^A di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico* sono da mantenere, di norma, gli allineamenti stradali esistenti;

c5 – in tutti gli Ambiti di Paesaggio, nel caso di presenza di cortina di fabbricati esistenti consolidatisi nel tempo lungo le strade appartenenti alla viabilità pubblica il Responsabile del Procedimento, previo conforme parere della Commissione per il Paesaggio, può prescrivere specifico allineamento delle nuove costruzioni idoneo alla conservazione delle caratteristiche paesistiche della strada interessata;

d. dai corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico che correda lo Studio idrogeologico: DiL; DiF \geq m. 10,00, comunque all'esterno della fascia di rispetto quando indicata negli elaborati grafici del DP e del PRe;

e. dalla proiezione sul terreno dell'asse della catenaria delle linee di trasporto dell'energia elettrica: Dr_m stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in relazione alla tensione della linea, previa autorizzazione dell'Ente o società titolare del servizio, comunque all'esterno della fascia di rispetto, quando indicata negli elaborati grafici del DP e del PRe;

f. dagli elementi delle strutture e degli impianti dei servizi per i quali è prescritto il rispetto di distanze: Dr stabilita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle normative corrispondenti, previa autorizzazione dell'Ente titolare del servizio e comunque all'esterno della fascia di rispetto indicata negli elaborati grafici del DP e del PRe.

9.5 – Tipologia e limiti di distanza minima dei fabbricati accessori

9.5.1 – Tipologia e limiti di edificabilità

9.5.1.1 - i fabbricati accessori sono quelli con funzioni di servizio del fabbricato principale esistente o di progetto (generalmente autorimesse, legnaie, costruzioni di deposito di attrezzi da giardino, ricoveri di animali dove consentiti), da costruirsi sull'area dello stesso avente titolo di pertinenza del medesimo fabbricato principale e nei limiti, prescritti dal presente PRe, dell'indice volumetrico di utilizzazione fondiaria - IVf, dell'indice massimo di copertura fondiaria – Uf e dell'indice minimo di permeabilità – Ipe;

9.5.1.2 - il volume dei fabbricati accessori concorre alla verifica della possibilità di ampliamento *una tantum* dei fabbricati esistenti, di cui all'art. 22 delle presenti NA;

9.5.1.3 - nell' Ambito di Paesaggio I^A di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico si applicano le norme del Piano di Settore SA 5 del Piano del Parco regionale del Campo dei Fiori.

9.5.2 - Limiti di distanza minima dei fabbricati accessori

E' ammessa, in deroga alla lettera a. del precedente comma 4.4, la costruzione sul confine di proprietà negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, di fabbricati accessori con H massima \leq m. 2,50 all'estradosso della copertura, fermi restando per tutte le costruzioni accessorie che non possiedono i requisiti sopra indicati i limiti di distanza minima stabiliti alle lettere b., c., d., e., f. dello stesso comma e il divieto di realizzazione di coperture piane prescritto dalle presenti NA.

Art. 10 – TIPOLOGIA E DISTANZE DELLE RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO

10.1 – Tipologia

10.1.1 - Recinzioni

Premesso che è facoltà del Comune richiedere che le aree in fregio a spazi pubblici siano chiuse con opere di recinzione decorose, da sottoporre all'approvazione della Commissione per il paesaggio, nella zona ICO del territorio comunale sono ammesse le seguenti tipologie delle recinzioni dei terreni:

a. trasparenti, con altezza massima di m. 2,00 dalla quota del terreno naturale, con siepi, staccata in pali di legno naturale infisse nel suolo, con piantane in legno infisse nel suolo e rete metallica, con piantane in ferro, anche verniciato, infisse nel suolo con il solo blocco di calcestruzzo e rete metallica, idonee al passaggio di fauna di piccole dimensioni;

b. semiopache, con altezza massima di m. 2,00 dalla quota del terreno naturale, con zoccolo in muratura avente altezza massima di m. 0,50 dalla quota del terreno naturale, con soprastante cancellata in legno, in ferro, in plastica o con piantane in ferro e rete metallica;

c. opache, con altezza massima di m. 1,00 dalla quota del terreno naturale, eseguite in pietra naturale, a secco o con giunzioni in malta di cemento, in muratura di mattoni a vista, in muratura con intonaco rustico o a civile per esterni rigata a sacco o a frattazzo grosso, in cemento leggermente armato e in pannelli di cemento intonacati;

d. nel caso di rifacimento di recinzioni esistenti, il Comune può richiedere il loro totale o parziale arretramento per la formazione di aree per marciapiedi della larghezza di m. 1,50 e di servizi pubblici;

e. tutte le recinzioni devono possedere caratteristiche tipologiche ed edilizie integrate con quelle ambientali del contesto territoriale in cui sono inserite.

10.1.2 – Muri di contenimento e muri di sostegno

Sulle aree in pendenza nel medesimo mappale o poste sul confine di mappali a quota maggiore o minore di quella del mappale di intervento, con esclusione delle aree incluse nelle fasce di rispetto dei corpi idrici in cui le costruzioni sono subordinate a specifica autorizzazione, è consentita la costruzione di muri di contenimento e/o di sostegno con le seguenti caratteristiche:

a. nel caso di differenza di quota minore di m. 2,00: altezza massima del muro m. 2,00 dal piano di campagna a quota minore, con sporgenza massima dalla quota superiore del piano di campagna di m. 0,50;

b. nel caso di differenza di quota maggiore di m. 2,00 + 10%: costruzione a gradoni con altezza massima del muro dal piano di campagna a quota minore m. 2,00;

c. arretramento minimo dal paramento esterno pari all'altezza del muro.

10.2 - Distanze

10.2.1 – Distanze delle recinzioni dalle strade

a. l'allineamento delle recinzioni e dei muri di contenimento e di sostegno adiacenti al ciglio alle strade appartenenti alla viabilità del Comune si determina con arretramento del filo esterno della recinzione pari alla metà della larghezza della sede stradale, ovvero del calibro stradale stabilito dal Piano dei Servizi, misurato dall'asse della strada, oltre all'ulteriore arretramento per la costruzione di marciapiedi della larghezza di m. 1,50, dove richiesto dal Comune;

b. per le recinzioni gli accessi ai lati delle strade provinciali sono da autorizzare anche dall'Ente proprietario della strada;

c. all'esterno del centro abitato la distanza minima delle recinzioni di qualsiasi natura e tipologia è di m. 3,00 dal ciglio delle strade, salvi i maggiori arretramenti prescritti dall'Ente proprietario della strada; negli interventi di costruzione di nuove recinzioni o di rifacimento di quelle esistenti, il Responsabile del Procedimento, previo conforme parere della Commissione per il Paesaggio, può prescrivere l'adeguamento ad allineamenti stradali preesistenti consolidatisi nel tempo, idoneo sotto i profili tipologico e materico alla conservazione delle caratteristiche paesistiche della strada interessata e delle aree circostanti;

d. è prescritto l'arretramento degli accessi pedonali e di quelli carrai alla viabilità pubblica e comunque a strade di uso pubblico o di uso collettivo e dei loro elementi di chiusura (sbarre, paracarri e pilasti rientranti nel suolo), dei cancelli, dei portoni, ecc. e il loro raccordo alle recinzioni idonei ad assicurare la sicurezza del traffico pedonale e dei veicoli.

10.2.2 – Distanze delle recinzioni dai corpi idrici

Le recinzioni delle aree dei mappali confinanti con le sponde di tutti i corsi d'acqua individuati nel Reticolo Idrico minore del Comune devono mantenere la distanza minima di m. 4,00 da tutti i punti delle sponde dei corsi d'acqua medesimi, essere realizzate con materiali permeabili (elementi arborei e arbustivi, siepi, rete metallica, ecc.) al fine di consentire il passaggio delle acque in caso di esondazione, con divieto di costruzione di recinzioni e/o zoccoli continui in muratura, salve le prescrizioni dello Studio Geologico.

10.2.3 – Distanze delle recinzioni dalle fasce di rispetto

Le recinzioni e i muri di sostegno e di contenimento devono mantenere gli allineamenti delle fasce di rispetto per le costruzioni, le infrastrutture, gli impianti e gli elementi per cui sono prescritte dal presente PRe, dal Piano dei Servizi e dallo Studio idrogeologico.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

11.1 – Rapporti di volume

11.1.1 – Rapporto di utilizzazione volumetrica territoriale - RVt

Il RVt definisce il rapporto tra il volume totale delle costruzioni esistenti (V_e) e/o di quelle di progetto (V_p), calcolato in m^3 , e la Superficie territoriale St dell'area di intervento, calcolata in m^2 : $Rvt = (V_e + V_p) / St = m^3 / m^2$

11.1.2 - Rapporto di utilizzazione volumetrica fondiaria - RVf

Il RVf definisce il rapporto tra il Volume effettivo delle costruzioni esistenti (V_e) e/o di quelle di progetto (V_p) calcolato in m^3 , e la Superficie fondiaria (S_f) dell'area di intervento, calcolata in m^2 : $RVf = (V_e + V_p) / S_f = m^3 / m^2$

11.2 – Indici di volume

11.2.1 - Indice volumetrico massimo di utilizzazione territoriale - IVt

L'IVt prescrive l'indice massimo consentito di utilizzazione volumetrica territoriale, indicato in m^3 / m^2 .

11.2.2 - Indice volumetrico massimo di utilizzazione fondiaria – IVf

L'IVf prescrive l'indice massimo consentito di utilizzazione volumetrica fondiaria, indicato in m^3 / m^2 .

11.3 - Rapporti di occupazione del suolo

11.3.1 – Rapporto di copertura territoriale - Rct

Il Rct definisce il rapporto tra la Superficie coperta (Sc) delle costruzioni esistenti (S_{ce}) e/o di quelle di progetto (S_{cp}) e la Superficie territoriale (St) delle aree di intervento, calcolate in m^2 : $Rct = (S_{ce} + S_{cp}) / St = m^2 / m^2$

11.3.2 – Rapporto di copertura fondiaria - Rcf

Il Rcf definisce il rapporto tra la Superficie coperta (Sc) delle costruzioni esistenti (S_{ce}) e/o di quelle di progetto (S_{cp}) e la Superficie fondiaria (S_f) dell'area di intervento, calcolate in m^2 : $Rcf = (S_{ce} + S_{cp}) / S_f = m^2 / m^2$

11.3.3 – Rapporto di permeabilità - Rp

Il Rp definisce il rapporto tra la Superficie permeabile Sp dell'area di intervento e la Superficie fondiaria S_f , calcolate in m^2 : $Rp = Sp / S_f = m^2 / m^2$

11.4 – Indici di occupazione del suolo

11.4.1 - Indice massimo di copertura territoriale - Ut

L'Ut prescrive il rapporto massimo di copertura territoriale (Rct) consentito per l'area interessata dall'intervento, indicato in $m.^2/m.^2$.

11.4.2 – Indice massimo di copertura fondiaria - Uf

L'Uf prescrive il rapporto massimo di copertura fondiaria (Rcf) consentito per l'area interessata dall'intervento, indicato in $m.^2/m.$

11.4.3 - Indice minimo di permeabilità - lpe

L'lpe prescrive il rapporto minimo di permeabilità (Rp) stabilito per l'area interessata dall'intervento, indicato in $m.^2/m.^2$.

Articolo 12 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi edilizi sono definiti con riferimento all'art. 27 della L.R. n. 12/2005, come segue:

a) manutenzione ordinaria,

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) manutenzione straordinaria,

le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,

gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

d) interventi di ristrutturazione edilizia,

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

e) interventi di nuova costruzione,

quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;

- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo non edificato;
 - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e il regolamento edilizio, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo non edificato;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica,**
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Articolo 13 – AREE DI PERTINENZA DEGLI INTERVENTI

13.1 – Definizione e composizione

L'area di pertinenza degli interventi di trasformazione urbanistica e/o degli interventi edilizi è costituita dalla superficie territoriale e/o fondiaria la cui capacità edificatoria è computata ai fini della realizzazione degli interventi medesimi, con applicazione degli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria prescritti dal presente Piano delle Regole.

L'area di pertinenza diretta è l'area all'interno del cui perimetro viene realizzato l'intervento edilizio, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi.

13.2 – Individuazione

Le aree di pertinenza sono da individuarsi, con le modalità previste al precedente art. 5.3, in sede di richiesta di certificazioni urbanistiche e dei titoli abilitativi di carattere edilizio (Permesso di Costruire/D.I.A.), anche in esecuzione di piani attuativi o di programmi integrati di intervento.

13.3 – Capacità edificatoria

13.3.1 - Aree sature

Le aree di pertinenza sia diretta sia indiretta sono considerate sature quando la loro capacità edificatoria complessiva, calcolata con l'applicazione degli indici urbanistici prescritti nel presente PRe ai fini della realizzazione degli interventi consentiti negli Ambiti di Paesaggio risulta totalmente utilizzata.

13.3.2 – Frazionamenti – Salvaguardia urbanistica

Nel caso di frazionamenti di terreni in data successiva a quella del conseguimento del titolo a costruire o alla attuazione degli interventi edilizi su di essi, effettuati anche antecedentemente alla data di adozione del PGT, le aree interessate conservano soltanto la quota di capacità edificatoria residua calcolata con l'applicazione degli indici attribuiti dal presente Piano delle Regole all'Ambito di Paesaggio in cui ricadono, verificata

sull'originario compendio unitario dei mappali corrispondenti a prescindere dall'assenza di costruzioni sui nuovi mappali o lotti derivanti dal frazionamento.

Articolo 14 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le infrastrutture e i servizi elencati nell'art.4 della legge N. 847/1964 e successive modifiche e integrazioni, la cui dotazione è assicurata e regolata dal Piano dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

La sostenibilità delle opere medesime è da assicurare in ogni Ambito di Paesaggio mediante gli opportuni accorgimenti di mitigazione del loro impatto ambientale.

14.1 – Opere di urbanizzazione primaria

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle necessarie per considerare edificabile un'area, di seguito elencate:

- a) strade residenziali (piazze, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali);
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature; d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione del gas;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;;
- f) impianti di pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde stradale attrezzato;
- h) parcheggi di pertinenza dei fabbricati.

Gli interventi relativi ad opere di depurazione delle acque, o di loro captazione e distribuzione, sono soggetti a dichiarazione di Compatibilità Ambientale, secondo quanto disposto all'art. 15 della L.R. 13/94.;

Ai fini urbanistici, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria:

- gli impianti e i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- gli impianti e le reti di fornitura di energia da fonti rinnovabili (teleriscaldamento, pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici, ecc.).

14.2 – Opere di urbanizzazione secondaria

Le opere di urbanizzazione secondaria sono costituite dai servizi, dalle strutture e dalle attrezzature occorrenti per soddisfare esigenze di carattere pubblico, di interesse pubblico e collettivo dell'intero Comune o di ampie zone del territorio comunale, di seguito indicate:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere;
- i) parcheggi pubblici e/o di uso pubblico.

Ai fini urbanistici, sono assimilate alle opere di urbanizzazione secondaria:

- gli impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38);
- i parcheggi realizzati ai sensi della c.d. legge Tognoli (cfr. legge n. 122/1989);
- le opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (cfr. art. 5 della L. 29.10.1987, n. 441 e s.m.i);

- le opere di impiantistica sportiva (realizzate ai sensi, e con le procedure, di cui al D.L. 2/1987, convertito in legge 65/1987 e s.m.i.);
- i servizi pubblici o di interesse pubblico o generale indicati all'art. 9, comma 10., della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

14.3 – Contributo di costruzione – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Costo di costruzione

Le modalità di determinazione e di corresponsione al Comune del contributo di costruzione sono previste nel Capo IV della L.R. n. 12/2005.

Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune in relazione al Piano dei servizi e al Programma triennale delle opere pubbliche e sono da aggiornarsi annualmente.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati e corrisposti al Comune con espresso riferimento:

- agli articoli 44 e 45 della L.R. n. 12/2005;
- agli articoli 8, 9.2., 9.3 e 19 delle presenti NA.;

Articolo 15 – CENTRO ABITATO E CENTRO EDIFICATO

15.1 – Centro abitato

Il centro abitato, definito all'art. 3 del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e all'art. 5 del DPR 495/1992 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di attuazione), è un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo di costruzioni, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

15.2 – Centro edificato

Il centro edificato, definito all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

15.3 – Individuazione

Il centro abitato ed il centro edificato sono rappresentati sugli elaborati grafici del PRe.

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Articolo 16 – ATTUAZIONE MEDIANTE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

16.1 – Applicazione

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., *l'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica e sviluppo in attuazione del PGT 2009 indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.*

Gli interventi suddetti, sia di iniziativa privata sia di iniziativa pubblica, sono subordinati all'approvazione di Piani urbanistici attuativi (PA), disciplinati dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765 e dagli art. 12, 14 e 46 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. o di Programmi

integrati di intervento (PII), disciplinati dal Capo I del Titolo VI (*articoli 87 ÷ 94 bis*) della stessa legge regionale, nei seguenti casi:

- nell'Ambito di Trasformazione IV individuato dal DP e dal presente PRe;
- nel caso di avvio di procedimento finalizzato alla formazione di programma integrato di intervento, quando se ne presenti la opportunità e convenienza per il Comune, previa approvazione di specifico documento di inquadramento da parte del Consiglio Comunale, con determinazione delle funzioni ammesse, della loro consistenza, dei servizi da realizzare, degli oneri, obblighi a carico del soggetto proponente e del beneficio aggiuntivo in favore del Comune.

Nel caso di formazione di programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 493 o di programmi integrati di recupero ai sensi della L.R. 2 aprile 1990, n. 23, si applicano gli articoli 94 e 94 bis della L.R. n. 12/2005.

16.2 – Funzioni ammesse ed elaborati

Le funzioni consentite nei piani attuativi sono indicate, con riferimento all'Art. 7 precedente, nelle norme del presente PRe che definiscono le modalità degli interventi di trasformazione nell' Ambito di paesaggio AdP IV^A corrispondente, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel punto 12 nel Documento di Piano.

Gli elaborati dei Piani attuativi sono elencati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 6/30267 del 25 luglio 1997 (BURL – Serie Ordinaria N. 35 – 25 agosto 1997) e quelli dei Programmi integrati di intervento, in applicazione dell'art. 91, comma 2., della L.R. n. 12/2005, sono indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44161 del 12 aprile 1999 (BURL – Serie Ordinaria N. 31 – 02 agosto 1999) e dai provvedimenti del Consiglio Comunale regolanti la soggetta materia.

I contenuti delle convenzioni urbanistiche dei PA e dei PII previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 93 della L.R. n. 12/2005 si attengono a quelli degli schemi-tipo di convenzione adottati dal Comune.

16.3 – Progetto planivolumetrico preliminare al piano attuativo

Le proposte di intervento riguardanti ambiti di pianificazione urbanistica attuativa, che comportano obbligatoriamente il loro coordinamento con gli interventi riguardanti i servizi e/o gli spazi pubblici o di uso pubblico sia circostanti sia generali del Comune, sono preceduti dalla presentazione di un progetto preliminare planivolumetrico, corredato da uno schema di atto contenente i principali oneri e obblighi a carico del soggetto proponente, da sottoporre alla valutazione delle competenti Commissioni e Organi comunali, propedeutico al formale inoltro al Comune del progetto del PA.

Articolo 17 – ATTUAZIONE MEDIANTE INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

17.1 – Interventi consentiti

Sono consentiti In conformità e attuazione delle previsioni del Documento di Piano, del presente PRe, degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa indicati al precedente Art. 18, del Regolamento Edilizio e della normative vigenti in materia di igiene pubblica, contenimento dei consumi energetici, sicurezza e disciplina urbanistica ed edilizia:

- gli interventi edilizi indicati al precedente art. 12, lettera a), all'art. 33, comma 2., della L.R. n. 12/2005 e quelli di mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati in assenza di opere edilizie, che si attuano mediante comunicazione al Comune, ferma restando l'applicazione dell'art. 8 delle presenti NA;

- gli interventi edilizi indicati all'art. 12, lettere b), c), d) ed e), che si attuano mediante Permesso di Costruire, disciplinato dal Capo II della L.R. n. 12/2005 o Denuncia di Inizio Attività, disciplinata dal Capo III della stessa legge regionale, salva la necessità di previa approvazione di progetto planivolumetrico convenzionato nei casi previsti dalle presenti NA;
- le opere pubbliche del Comune, degli Enti pubblici e degli Enti e società fornitrici di servizi, per le quali la deliberazione di approvazione del corrispondente progetto da parte del Comune, assistita da validazione, quando occorra ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 554/1999 e s.m.i., possiede la medesima efficacia del permesso di costruire;
- gli interventi di realizzazione di bacini idrici, regolati dall'art. 33, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005.

17.2 – Requisiti preliminari dell'intervento

17.2.1 – Verifica della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria

Il rilascio del Permesso di Costruire e la presentazione della Denuncia di Inizio Attività per gli interventi edilizi sono comunque subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro costruzione nel Programma delle opere Pubbliche del Comune nel successivo triennio, o all'impegno formale da parte degli interessati alla effettiva realizzazione delle medesime opere contemporaneamente alla effettuazione dell'intervento edilizio e alla loro ultimazione e consegna al Comune, previa certificazione della loro regolare esecuzione, presupposto necessario per il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato.

17.2.2 – Modalità di assunzione dell'impegno di costruzione delle opere

Fermi restando gli oneri e obblighi indicati ai precedenti articoli 8.2 - *Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli interventi mediante Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività* e 14.3 *Contributo di costruzione*, l'impegno previsto al precedente comma 2.1 è da assumere mediante convenzione corredata dal progetto esecutivo delle opere da realizzare, con l'indicazione delle garanzie finanziarie commisurate al loro costo.

17.3 - Interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia riguardanti aree di servizi

17.3.1 – Progetto planivolumetrico convenzionato

Nel caso di richieste comportanti interventi di ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione che facciano emergere la necessità di coordinamento con interventi riguardanti gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti l'area interessata, il Comune può richiedere la presentazione di un progetto preliminare planivolumetrico, corredato da uno schema di atto contenente i principali oneri e obblighi a carico del soggetto proponente, propedeutico alla prosecuzione del procedimento relativo al Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio di Attività.

17.3.2 – Sospensione dei procedimenti

I procedimenti indicati al comma 3.1 rimangono sospesi fino all'approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto planivolumetrico convenzionato, ivi previsto, e il rilascio del Permesso di Costruire è comunque subordinato alla stipulazione della corrispondente convenzione urbanistica; nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività, dalla data della stipulazione della detta convenzione riprende a decorrere il termine sino alla scadenza del trentesimo giorno per la sua efficacia e l'inizio dei lavori.

17.4 - Permesso di Costruire in deroga

Il rilascio del Permesso di costruire in deroga alle previsioni del PGT è rilasciato con applicazione delle disposizioni dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005.

Articolo 18 – AMPLIAMENTO UNA TANTUM DEI FABBRICATI ESISTENTI

18.1 - Norma generale – Atto di vincolo

a. I fabbricati con funzione principale residenza (art. 7.5 NA) esistenti alla data di adozione del PGT 2009, ultimati e regolarmente censiti nel Catasto dei fabbricati, possono essere ampliati *una tantum* nella quota di volume non maggiore del 20% del volume esistente, calcolata in m.³ con applicazione dell'art. 9.2 delle presenti NA, comunque contenuta nella quantità massima di m.³ 200;

b. i fabbricati con funzione principale produttiva (art. 7.3 NA) industriale escluse le industrie insalubri di 1 e 2 classe, quelli con funzioni artigianale e commerciale, quelli con funzione principale terziaria (art. 7.4 NA) e quelli con funzione principale turistica (art. 7.6 NA) esistenti alla data di adozione del PGT 2009, ultimati e regolarmente censiti nel Catasto dei fabbricati, possono essere ampliati *una tantum* nella quota di volume \leq 20% del volume esistente - Ve, comunque contenuta nella quantità massima di m.² 200 di superficie coperta (Sc);

c. negli interventi di ampliamento *una tantum* è ammessa con diminuzione massima ammissibile \leq 10% degli indici di copertura e permeabilità del suolo Uf, Ut e Ipe, di cui al precedente art. 11.4;

d. l'esercizio della facoltà di ampliamento *una tantum* comporta la verifica della dotazione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico per servizi negli interventi edilizi mediante Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività riferita all'edificio esistente e alla parte in ampliamento, con applicazione dell'art. 8.2 delle presenti NA;

e. i progetti di ampliamento *una tantum* dei fabbricati esistenti sono corredati da specifico atto di vincolo di saturazione della capacità edificatoria dell'area interessata dall'intervento in relazione al PGT 2009, con l'indicazione del Rapporto di utilizzazione volumetrica fondiaria totale (RVf - art. 11.1.2 NA) dell'area medesima a seguito dell'ampliamento del fabbricato esistente, da registrarsi a cura e spese del richiedente avente titolo e da consegnare al Comune all'atto della richiesta dell'agibilità della costruzione ultimata; il Responsabile del Procedimento annota in apposito registro gli estremi della pratica edilizia e dell'atto ad essa riferito.

18.2 – Limiti ed esclusioni

La possibilità di ampliamento *una tantum*:

a. non è ammessa per i fabbricati inclusi nell'AdP I^A in cui si applicano le norme del Piano di Settore SA 5 del Piano del Parco regionale del Campo dei Fiori;

b. è consentita soltanto quando si produca una diminuzione certificata superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale riferita all'edificio esistente e alla parte in ampliamento;

c. è ammessa esclusivamente con l'attribuzione di funzione residenziale nei fabbricati unifamiliari e bifamiliari di non più di n.° 3 piani fuori terra incluso il piano sottotetto e negli altri fabbricati di volume \leq m.³ 1.200;

d. comporta la conferma della funzione prevalente esercitata nei fabbricati con funzione diversa da quella residenziale;

e. è attribuita una *tantum* esclusivamente ai fabbricati che non hanno utilizzato l'analoga facoltà prevista dallo strumento urbanistico del Comune vigente in data antecedente a quella di adozione del PGT 2009;

f. viene esercitata in applicazione delle norme specifiche dell'AdP in cui ricade l'immobile oggetto di intervento:

- nel rispetto dei parametri di edificazione del PGT, previsti al precedente art. 9;
- con applicazione degli indici urbanistici ed edilizi stabiliti al precedente art. 11, salva la deroga consentita al precedente comma 18.1.c;

g. in tutti i fabbricati esistenti e in tutti gli AdP l'esercizio della possibilità di ampliamento *una tantum* è alternativo alla possibilità di recupero ai fini abitativi del sottotetto del fabbricato esistente oggetto di intervento, di cui all'art. 19;

h. la possibilità di ampliamento *una tantum* è esclusa per tutti i fabbricati il cui titolo a edificare è rilasciato o è divenuto efficace in data successiva a quella di adozione del presente PGT.

18.3 – Ampliamenti *una tantum* – esame di impatto paesistico

I progetti di ampliamento *una tantum* dei fabbricati in tutti gli ambiti di paesaggio sono sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 81 della L.R. n. 12/2005, al fine del conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica corrispondente prevista dall'art. 82 della stessa legge regionale.

Articolo 19 – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

19.1 – Criteri generali – Atto di vincolo

- a. il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di adozione del PGT 2009 è consentito con la puntuale applicazione delle norme del Titolo IV, Capo I, della L. R. n. 12/2005, con le esclusioni e i limiti stabiliti al comma 2. successivo;
- b. i progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti dei fabbricati esistenti sono corredati da specifico atto di vincolo di saturazione della capacità edificatoria dell'area interessata dall'intervento in relazione al PGT 2009, con l'indicazione del Rapporto di utilizzazione volumetrica fondiaria totale (RVf – art. 11.1.2 NA) dell'area medesima a seguito dell'opera di recupero del sottotetto, da registrarsi a cura e spese del richiedente avente titolo e da consegnare al Comune all'atto della richiesta dell'agibilità della costruzione ultimata; il Responsabile del Procedimento annota in apposito registro gli estremi della pratica edilizia e dell'atto a essa riferito.

19.2 – Casi di esclusione e limitazioni della possibilità di recupero abitativo dei sottotetti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della L.R. n. 12/2005 sono stabilite le seguenti modalità e i limiti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti:

- a. l'intervento di recupero non è ammesso per i fabbricati inclusi nell'AdP I[^] e I^m, in cui si applicano le norme del Piano di Settore SA 5 del Piano del Parco regionale del Campo dei Fiori;
- b. l'intervento di recupero è ammesso soltanto quando si produca una diminuzione certificata superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale riferita all'edificio esistente e al sottotetto recuperato;
- c. in tutti gli AdP, nei fabbricati esistenti con un numero di piani ≤ 2 , escluso il piano sottotetto, il recupero del sottotetto è consentito esclusivamente nel rispetto del limite di altezza massima (Hm) prescritta dalle NA per ciascun Ambito di paesaggio, con possibilità di sopralzo del piano di imposta della copertura esistente non maggiore di m. 0,70 per oggettive esigenze strutturali o di contenimento dei consumi energetici;
- d. nei fabbricati esistenti aventi un numero di piani ≥ 3 , escluso il piano sottotetto, il suo recupero è consentito esclusivamente all'interno dell'involucro del fabbricato interessato, con possibilità di sopralzo del piano di imposta della copertura esistente non maggiore di m. 0,35, per esigenze strutturali e/o di contenimento dei consumi energetici;
- e. in tutti i fabbricati esistenti e in tutti gli AdP il recupero ai fini abitativi del sottotetto è alternativo alla possibilità di ampliamento *una tantum*, del fabbricato esistente oggetto di intervento, di cui all'art. 18 precedente;
- f. il recupero del sottotetto ai fini abitativi non è ammesso nei nuovi fabbricati costruiti in attuazione del PGT 2009 e nel comparto dell'AdP IV[^] di trasformazione urbanistica mediante piano attuativo.

19.3 – recupero abitativo dei sottotetti – Esame di impatto paesistico

Ai sensi dell'art. 64, comma 8. e 81 della L.R. n. 12/2005, i progetti di recupero abitativo dei sottotetti in tutti gli ambiti di paesaggio sono sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio al fine del conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica corrispondente, prevista dall'art. 82 della stessa legge regionale.

Articolo 20 - TETTI E COPERTURE DEI FABBRICATI – ABBAINI

20.1 – Tetti e coperture

20.1.1 – Prescrizioni generali

a. In tutti gli AdP, ad eccezione degli AdP V[^] - *Funzioni produttive e servizi correlati* e XII[^] - *Standard e servizi*, negli interventi di recupero dei sottotetti dei fabbricati esistenti dove consentiti e in tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo e quelli di manutenzione straordinaria che non comportino la sostituzione delle strutture portanti delle coperture dei fabbricati, è vietata la costruzione o ricostruzione di tetti piani e coperture piane.

b. Con esclusione degli interventi nell'AdP I[^], e' ammessa la realizzazione di strutture piane di copertura di cabine di fine-corsa degli impianti di elevazione, con la sporgenza minima indispensabile prescritta all'art. 9.3.2 NA.

20.1.2 – Pendenze

In tutti gli AdP, in tutti gli interventi comportanti la costruzione o ricostruzione di tetti e coperture piane, e in quelli di recupero dei sottotetti dei fabbricati esistenti dove consentiti nel rispetto dei limiti di altezza indicati ai punti a. e b. del precedente art. 23.2, è prescritta

la pendenza delle falde dei tetti compresa tra quella minima del 33% (15° sessagesimali) e quella massima del 90% (40,5° sessagesimali).

20.1.3 – Caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche

La tipologia dei tetti e quella dei torrini delle canne fumarie e di esalazione deve integrarsi con quella dei fabbricati circostanti e con il tessuto paesistico dell'AdP in cui sono inseriti. Le NA degli AdP indicano le caratteristiche tipologiche e costruttive, i materiali da impiegarsi nella costruzione dei tetti e le modalità di inserimento degli impianti per il contenimento dei consumi energetici e la produzione di energia nelle coperture dei fabbricati.

20.2 – Abbaini (SchemaT1)

20.2.1 - Tipologia

Nelle coperture dei fabbricati esistenti e di nuova costruzione è vietata la realizzazione di abbaini del tipo “a cappuccina” e consentita esclusivamente la realizzazione di abbaini “a capanna”.

20.2.2 Caratteristiche dimensionali e costruttive

- a. la linea del colmo della copertura degli abbaini è da mantenere a quota inferiore a quella della linea di colmo della falda del tetto in cui è ricavato, con abbassamento dalla quota del colmo del tetto $- Q \geq m. 0,50$ e superiore alla quota di imposta della medesima falda sul filo esterno della corrispondente facciata del fabbricato, con innalzamento del filo inferiore della parte frontale finestrata $+ Q \geq m. 0,70$;
- b. la parte frontale finestrata è di forma rettangolare, con larghezza (La) minore dell'altezza (Ha), tendendo a mantenere il rapporto 5/8;
- c. il filo esterno delle pareti deve essere arretrato dal filo esterno dei muri perimetrali del fabbricato, con arretramento $Ar \geq m. 0,70$;
- d. la larghezza massima totale delle parti frontali degli abbaini è pari o minore a 1/3 della lunghezza della falda del tetto su cui insistono (Lt), con larghezza minima di ciascun abbaino $La \geq m. 0,90$ e massima $La \leq m. 1,50$; Lt e La sono misurate tra i fili esterni delle pareti laterali;
- e. nel caso di costruzione di più abbaini affiancati sulla medesima falda di tetto, le loro dimensioni devono essere identiche, le quote di imposta sul tetto allineate e la distanza minima tra le loro pareti esterne (Da) pari a una volta e mezzo la larghezza dell'abbaino ($Da \geq 1,5*La$).

Schema T1

Art. 20.2 - ABBAINI



$La \sim 5/8 Ha$

$Da \geq 1,5 La$

$Ar \leq m. 0,70$

$(La1 + La2 + La3 + La...) \leq 1/3 Lt$

- Q $\geq m. 0,50$; + Q $\geq m. 0,50$



TITOLO III – TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO - NORMATIVE REGOLANTI GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI PAESAGGIO

Articolo 21 – PRINCIPI GENERALI DI TUTELA PAESAGGISTICA

21.1 – Tutela del paesaggio locale

Con riferimento agli obiettivi e alle azioni di piano indicate nel Documento di Piano e all'art. 2 delle presenti NA, Il Piano di Governo del Territorio 2009 del Comune di Brinzio tutela la specificità del paesaggio locale, inteso come *il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni* (art. 131.1 dLgs. n. 42/2004 sostituito dall'art. 2 del dLgs. n. 63/2008), e nella sua accezione più ampia di bene collettivo sia culturale sia economico.

Il paesaggio rappresenta una risorsa territoriale da tutelare e conservare nei suoi valori fondamentali, da gestire mediante una elevata qualità degli interventi di trasformazione, da risanare e recuperare quando si riscontrino situazioni di degrado.

La specificità paesaggistica del territorio si è formata nel costante divenire dei mutamenti nel rapporto tra gli elementi di natura antropica segno dell'opera plurimillenaria dell'uomo e il contesto geografico e morfologico d'insieme nel quale essi si collocano.

La stretta relazione esistente tra i vari e complessi elementi che compongono il paesaggio e l'ambiente nelle loro specifiche accezioni e la sua percezione sistemica da tutelare costituiscono l'oggetto specifico e fondamentale di riferimento del PGT nel governarne i processi di trasformazione che interessano il territorio comunale, nel quadro del suo sviluppo sostenibile.

21.2 - Interventi previsti dal PGT

Gli interventi previsti dal PGT 2009 sono rivolti alla salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del tessuto paesaggistico e del sistema ambientale, come segue:

- la salvaguardia comporta l'attuazione di modalità di intervento finalizzate alla tutela del tessuto paesistico e ambientale esistente, in particolare negli Ambiti di Paesaggio dove non sono consentite trasformazioni, sia in presenza di vincoli paesaggistici specifici di legge sia in applicazione delle presenti NA;
- la valorizzazione si riferisce alle operazioni urbanistiche e agli interventi edilizi negli Ambiti di Paesaggio di trasformazione e agli interventi rivolti alla conservazione, al riconoscimento e al miglioramento dei caratteri prevalenti del tessuto paesistico;
- la riqualificazione comporta interventi di integrazione con il tessuto territoriale di migliore qualità sotto i profili paesaggistico e ambientale e maggiormente dotato dei servizi degli ambiti in cui emergono elementi di maggiore criticità.

21.3 – Attuazione delle azioni di piano

Sulla base degli indirizzi contenuti nel DP e delle analisi e previsioni in esso contenute, così come riportate nei suoi elaborati, il PRe individua nell'elaborato grafico Reg. 1 gli AdP elencati all'art. 3 in cui gli interventi consentiti sono regolati dai successivi articoli, anche in riguardo agli aspetti paesaggistici che rappresentano il riferimento culturale, tecnico ed operativo a cui ogni intervento di trasformazione territoriale deve rivolgersi, tenuto conto degli elementi del territorio comunale e dei vincoli presenti su di esso, che costituiscono i fattori determinanti del paesaggio locale riconosciuto, individuati negli elaborati grafici DP 12 e DP 13, Reg. 1 e Reg. 2 e in quelli dello Studio geologico a supporto del PGT.

21.4 – Aree ed elementi di rilevanza paesaggistica, paesistica ambientale ed ecologica

21.4.1 – Individuazione

Sono gli elementi di interesse geomorfologico, naturalistico, ecologico, agricolo, storico, architettonico nonché le vedute paesaggistiche sensibili, indicati nel DP.

Il presente PRe regola nella zona di Iniziativa Comunale Orientata - ICO le attività consentite negli AdP di valore paesistico e ambientale e nelle parti del territorio in cui sono apposti vincoli specifici, con norme di salvaguardia e di tutela che si integrano con quelle previste dagli strumenti di pianificazione territoriale a livello territoriale sovra-comunale del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori e con le disposizioni di legge e normative contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni.

21.4.2 – Ambiti di paesaggio di protezione ambientale. Vincoli ambientali

Sono da tutelare le seguenti categorie di beni paesaggistici, ambientali ed ecologici, individuate negli elaborati grafici del DP e del PRe:

- a) Lago, principali corsi d'acqua di interesse paesaggistico-ambientale (Torrente Rancina, Torrente Valmolina) e corrispondenti ambiti ed elementi del loro sistema geomorfologico;
- c) ambiti di rilevanza naturalistica nell’AdP VIII[^];
- d) ambiti ed elementi del paesaggio agrario e dei boschi nell’AdP VI[^] ;
- e) elementi storico-architettonici negli AdP I[^] e I[^]m;
- f) sistema del verde di rilevanza paesaggistica;
- g) punti e coni panoramici.

21.4.3 – Norme generali di tutela

a. gli interventi ammessi devono rispettare gli elementi fondamentali che strutturano il paesaggio e in particolare devono salvaguardare le visuali panoramiche, gli elementi geomorfologici, quelli di rilevanza ecologico-ambientale, le sponde dei corsi d’acqua, i monumenti naturali, le zone umide, le architetture e i manufatti rurali, i monumenti architettonici, i parchi e i giardini storici, gli edifici di archeologia industriale, gli edifici e i manufatti di archeologia militare, i manufatti idraulici, la viabilità storica, le mulattiere e i sentieri;

b. gli interventi edilizi devono rispettare la morfologia, i caratteri tipologici, le forme, i colori e i materiali costruttivi del comparto in cui sono inseriti;

c. gli interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche e private nelle aree tutelate devono porsi come riferimento la tutela del paesaggio e prevedere tutte le misure necessarie al migliore inserimento paesaggistico, mediante l’impiego di tecniche di mitigazione e uso di vegetazione, di materiali di finitura naturali per le parti in elevazione a vista e permeabili, quando tecnicamente possibile, per le parti di pavimentazione;

d. nell’attuazione degli interventi consentiti sono vietati:

- l’abbattimento della vegetazione arbustiva e d’alto fusto esistente, salvo il taglio dei boschi regolarmente autorizzato;
- l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo ad esclusione della segnaletica stradale e turistica; la riapposizione di quelli esistenti comporta il loro adeguamento allo stato dei luoghi;
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e da taglio dei boschi;
- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi vegetali e steccati in legno con piantane di altezza \leq m. 0,90, posate con luce \geq m. 2,00;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;

- l'apertura di cave e di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- nuovi impianti per la telefonia mobile, fermo restando che il potenziamento di quelli esistenti è subordinato a interventi di mitigazione paesaggistica.

21.4.4 – Salvaguardia e valorizzazione del sistema del verde

Il PGT 2009 tutela e valorizza il sistema verde nella sua interezza, in funzione di valorizzazione paesaggistica, ambientale, fruitiva e produttiva e persegue il miglioramento delle condizioni ecologiche e ambientali del territorio mediante la conservazione del verde prativo e delle aree boscate, la cui diminuzione è sempre da compensare con nuove piantumazioni.

Le presenti NA del PRe ricercano un rapporto equilibrato tra parti del territorio urbanizzate e quelle ancora libere da edificazione (territori aperti), privilegiando la tutela dell'ecosistema e del paesaggio locale, e assumendo il verde degli spazi urbanizzati e quello da realizzare negli AdP di trasformazione come tessuto connettivo di collegamento. In particolare, promuovono l'uso dell'elemento vegetale per interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica, al fine di conservare e potenziare la fascia verde circostante alle aree urbanizzate nella zona ICO e ricerca la connessione, la relazione e l'integrazione tra le varie tipologie di spazi aperti locali con i corridoi ecologici di livello territoriale del Parco del Campo dei Fiori.

a. per verde si intende il sistema di spazi aperti presenti sul territorio comunale, permeabili e caratterizzati dall'elemento vegetale, a prescindere dalla tipologia, dal tipo di proprietà, di utilizzazione e di fruizione;

b. costituiscono spazi aperti:

- le aree di connessione urbana, ovvero quelle libere che si trovano in varie forme a contatto con le parti costruite degli insediamenti a carattere urbano o che si trovano a contatto con gli spazi agricoli e boschivi, le loro diverse forme e funzioni e le loro reciproche relazioni;
- il sistema paesaggistico e ambientale delle aree degli ambiti agricoli, di quelle a prato-pascolo, di quelle boschive e di quelle con le medesime caratteristiche di frangia degli insediamenti abitati;
- le aree dei corpi idrici (lago, torrenti) e quelle delle loro sponde.

21.4.5 - Tutela del verde nelle zone edificate

Protezione degli alberi:

- a. sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm., misurata all'altezza dal suolo di m. 1,00;
- b. quando l'attaccatura della chioma è inferiore a m. 1,00, la misurazione viene effettuata immediatamente sotto di essa; nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma delle circonferenze dei singoli tronchi;
- c. non sono soggetti alle presenti prescrizioni gli alberi da frutto, a eccezione di Noci e Castani, nonchè gli alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base alle normative vigenti;
- d. nell'applicazione della presente normativa è vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti;
- e. sono ammesse le periodiche attività di manutenzione e conservazione del verde, nel quadro della normale gestione di vivai, giardini e di aree a verde pubblico, nonché il taglio dei boschi regolarmente autorizzato;
- f. sono sempre permessi gli interventi improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato, che devono essere subito notificate al Comune.
- g. si considera danneggiamento ai sensi del paragrafo precedente il disturbo alle radici, in particolare mediante:

- 1) pavimentazione dell'area circostante agli alberi con manto impermeabile (asfalto, calcestruzzi, ecc.);
 - 2) scavi o ammassi di materiali;
 - 3) deposito o versamento di sali, oli, acidi;
 - 4) fuoriuscita di gas ed altre sostanze da condutture;
- h.* i precedenti punti g.1e g.2 non si applicano agli alberi ai lati delle strade pubbliche, quando si adottino specifiche precauzioni per evitarne la morte.
- i.* il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, conservazione e difesa degli alberi, come previsto dalla presente normativa; ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire misure edilizie o che il proprietario consenta l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti che il proprietario stesso non è in grado di eseguire.

21.4.5 - Eccezioni ed esenzioni

Alle prescrizioni contenute al comma 4.4 sono ammesse eccezioni quando:

- a.* il proprietario dell'area sia obbligato a rimuovere o a modificare l'ubicazione degli alberi in base a prescrizioni di diritto pubblico e non possa esimersi dal rispetto dell'obbligo;
- b.* per l'esecuzione di interventi sulle aree ricadenti nel campo di applicazione della presente normativa, la cui attuazione comporti la rimozione o spostamento, la distruzione o il danneggiamento degli alberi protetti, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune specifica autorizzazione corredata da planimetria recante l'indicazione della ubicazione degli alberi esistenti, della loro specie, delle circonferenze del tronco e della chioma e l'indicazione delle variazioni previste; ill rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Commissione per il paesaggio;
- c.* il soggetto avente titolo che, in carenza dell'autorizzazione prescritta al punto *b.* o in violazione delle prescrizioni in essa contenute, rimuove, distrugge, o danneggia gli alberi protetti o modifica in modo essenziale la loro struttura è punito con una ammenda di importo compreso tra €. 100,00 e €. 500,00, salva l'applicazione delle disposizioni di legge e normative vigenti in materia di danno ambientale e i diritti dello stesso proprietario al risarcimento del danno causato alle culture arboree da parte di terzi privi del corrispondente titolo di proprietà.

Articolo 22 – AdP I[^] - AdP I[^]m - NTr

I[^] - CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DEL CENTRO STORICO E DEI NUCLEI ANTICHI DI INTERESSE STORICO (NTr)

I[^]m - MONOFUNZIONALE DEI MONUMENTI STORICI

22.1 – Composizione

L'AdP I[^] è costituito dalle aree del Cento storico, individuate sulla base della Carta Tecnica IGM – prima levata – Scala 1:25.000, delle serie storica delle mappe catastali e del P.R.G. vigente, totalmente incluse nella Zona Speciale S.A. 5 del Piano del Parco regionale del Campo dei Fiori

L' AdP I[^]m è costituito dalle aree in cui sono presenti monumenti storici ed edifici storici oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e successive modifiche e integrazioni e costruzioni aventi caratteristiche storico – artistico – monumentali.

22.2 - Interventi ammessi:

Le normative regolanti gli interventi sono prescritte dal Piano di settore - Zona S.A. 5 del Piano del Parco regionale Campo dei Fiori, a cui si fa espresso riferimento nelle presenti NA, che si intendono qui integralmente recepite, ancorchè non riportate.

Articolo 23 – ADP II[^] - NTr – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DEL NUCLEO URBANO CENTRALE E ADIACENTI, CON PREVALENTI FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA

23.1 - Composizione

L'AdP II[^] è costituito dalle aree del tessuto urbano consolidato, con edificazione esistente semintensiva in prevalenza circostante al nucleo centrale dell'abitato e tipologia prevalente di fabbricati di due/tre piani fuori terra con funzioni miste residenziali, produttive commerciali, artigianato di servizio e servizi privati.

23.2 - Interventi ammessi

A. gli interventi sulle costruzioni esistenti nell'AdP II[^] e sulle loro aree di pertinenza comportano la conservazione:

- i. del volume del fabbricato esistente corrispondente a quello dell'involucro, calcolato in m.³ con applicazione dell'art. 9, comma 2. delle presenti NA, salva l'applicazione degli artt. 18 e 19 precedenti;
- ii. della percezione paesistica del fabbricato, in relazione al comparto in cui è inserito e alle costruzioni circostanti;
- iii. dell'altezza H_e , delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e materiche del fabbricato esistente;
- iv. degli elementi di carattere storico e artistico, anche se inseriti in elementi di recente costruzione;
- v. della funzione principale esercitata, nel caso di edificio non utilizzato con attribuzione della funzione principale residenza (art. 7.5 NA);

B. è ammessa la possibilità di attribuzione a parti dei fabbricati esistenti delle funzioni commerciali di vicinato previste all'art. 7.3.3.a NA, terziarie, artigianali di servizio e dei servizi compatibili con la residenza, in ogni caso con divieto di esercizio di tutte le funzioni industriali e delle funzioni artigianali non comprese tra quelle di servizio alla residenza previste all'art. 7.3.2 NA, lettere a. e b.;

C. con riferimento all'art. 12 NA, sono ammessi gli interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;
- c) di restauro e risanamento conservativo, ferma restando la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- d) di ristrutturazione edilizia all'interno dell'involucro del fabbricato esistente, subordinata alla presentazione e approvazione del progetto planivolumetrico, di cui all' art. 19.3.1 NA nel caso di variazione della funzione prevalente comportante incremento della dotazione di aree dei servizi, pubbliche e/o di uso pubblico afferente alle nuove funzioni previste;
- e) di nuova costruzione, esclusivamente nel caso ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di singolo fabbricato esistente, subordinata alla presentazione e approvazione del progetto planivolumetrico, di cui all' art. 17.3.1 NA;

D. ferme restando le norme del Codice Civile, i diritti di terzi e le servitù in essere sui fabbricati, sono ammessi interventi di ampliamento *una tantum* con applicazione dell'art. 18 NA;

E. è ammesso il recupero abitativo del sottotetto con applicazione dell'art. 19 NA, con possibilità di sopralzo dell'imposta della copertura in misura non maggiore di m. 0,70 soltanto per esigenze strutturali e/o di contenimento dei consumi energetici;

F. negli interventi di miglioramento dell'indice di contenimento dei consumi energetici, in applicazione delle disposizioni del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni e delle vigenti normative regionali:

- l'inserimento degli elementi impiantistici nelle coperture è subordinato al loro adeguamento alle caratteristiche tipologiche e materiche dei tetti e a quelle paesistiche del comparto di intervento;
- non è ammessa la posa di serbatoi e di elementi strutturali appartenenti e/o di contenimento degli impianti e di pannelli sporgenti dal filo esterno del manto di copertura dei tetti oltre cm. 15, non integrati con la copertura medesima o con pendenza difforme da quella della falda di tetto su cui sono collocati;
- non è ammesso l'inserimento nelle falde dei tetti di pannelli fotovoltaici o di elementi impiantistici discontinui o "a macchia": al riguardo, il motivato e mirato giudizio di compatibilità è espresso dalla Commissione per il paesaggio;

G. i materiali da impiegarsi negli interventi edilizi e nella sistemazione delle aree libere sono quelli tradizionali in prevalenza utilizzati nella formazione progressiva del suo tessuto edilizio, con divieto di impiego di strutture a vista incongrue in relazione agli elementi costruttivi tradizionali prevalenti.

Di norma, salve le puntuali prescrizioni della Commissione per il paesaggio in riguardo al contesto di intervento:

- gli spazi tenuti a verde sono da conservare, con possibilità di realizzazione di interventi di riqualificazione e di inserimento di elementi di arredo (statue, fontane, viali di accesso, ecc.) integrati con il contesto paesistico di intervento;
- tutti i nuovi elementi di carattere artistico e decorativo devono essere compatibili con le caratteristiche tipologiche del fabbricato in cui si collocano e il contesto paesistico di inserimento;
- non è consentita la realizzazione di paramenti di murature con intonaci di tipo strollato;
- i rivestimenti delle facciate e i contorni di atri di ingresso, portoni, porte esterne e finestre, e aperture esterne in genere, quando non ricavati nell'intonaco delle facciate degli edifici in altorilievo o bassorilievo, sono da realizzare in pietra;
- i colori da utilizzare per la tinteggiatura delle pareti esterne delle costruzioni, previa comparazione con quelli esistenti e quelli prevalenti dei fabbricati circostanti, sono della gamma delle terre; è sempre vietato l'impiego del colore bianco, anche in tonalità opaca; - i serramenti esterni, portoni, porte, finestre, gelosie, ante, ecc. sono da realizzare in legno e a battenti, eventualmente scorrevoli se a protezione di aperture al piano terra direttamente affacciate sul ciglio stradale, esclusi serramenti in materiale plastico, serrande metalliche piene e chiusure del tipo "tapparella";
- le inferriate e gli elementi di protezione delle aperture rivolte alla viabilità pubblica e/o a spazi di uso pubblico e/o comunque comuni di uso collettivo, i parapetti dei balconi, dei loggiati e dei terrazzi sono da realizzare in ferro lavorato o in legno, anche con sostegni in pietra, con esclusione di parapetti in muratura continua; l'impiego di altri materiali metallici e di materia plastica lucidi, traslucidi o riflettenti è vietato;
- a giudizio della Commissione per il paesaggio, può essere consentita la posa di elementi di protezione di vetrine e accessi di fabbricati con funzioni terziarie, commerciali e di servizi in materiali metallici di colore opaco correlato al colore della facciata del fabbricato in cui si inseriscono;

- la struttura e l'orditura dei tetti è da realizzare in legno, naturale o lamellare e il manto di copertura in cotto, con esclusione della posa di tegole di cemento; nella sostituzione delle coperture è da privilegiare l'impiego di elementi tipo coppi, in ogni caso evitando la posa di tipi diversi sulle falde dello stesso tetto e con applicazione dell'art. 20 NA;
- i canali di gronda, le scossaline e i pluviali sono da realizzare in rame, con eventuale tubazione in ghisa in corrispondenza degli scarichi nei pozzetti sulle sedi stradali, dove consentiti, da munirsi di chiusini in ghisa di tipo carrabile; l'impiego di altri materiali e la realizzazione di canne fumarie, tubazioni di scarico, canalizzazioni degli impianti e comunque di elementi posti in aderenza al filo delle facciate è subordinato a parere favorevole, mirato e motivato, espresso dalla Commissione per il paesaggio.

23.3 – Parametri e indici degli interventi edilizi

- a) negli interventi edilizi sui fabbricati inclusi nell'AdP II^A si applicano tutte le prescrizioni contenute nei commi 2. e 3. precedenti.
- b) la modifica dell'involucro delle costruzioni, quando consentita con riferimento ai punti C.e, D. ed E. del precedente comma 3., è da effettuarsi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, edilizie, architettoniche e materiche del fabbricato oggetto di intervento e di quelle dei fabbricati circostanti, con particolare riguardo agli allineamenti esistenti dei fili delle facciate e dei colmi dei tetti;
- c) negli interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione e in quelli di ristrutturazione urbanistica sono consentite eventuali limitate modifiche del sedime delle costruzioni esistenti, ammesse esclusivamente al fine della migliore integrazione delle nuove costruzioni con i fabbricati adiacenti e con il contesto edilizio del comparto di intervento, fermo restando il mantenimento della tipologia prevalente dei fabbricati nel comparto;
- d) negli interventi previsti ai precedenti punti b) e c), nei caso di demolizione e ricostruzione e di ampliamento *una tantum*, sono da applicare i seguenti indici:

Distanze dai confini - Dc:

- 1) m. 0.00, quando sia stipulata una convenzione tra i proprietari confinanti, registrata e trascritta con l'impegno, reciproco e contestuale, di edificare in aderenza o quando sul confine del lotto adiacente esiste un fabbricato, allo scopo di eliminare il frontespizio nudo;
- 2) m. 5.00, se l'edificio o parte di esso, con pareti finestrate o non finestrate, non ricade nel caso 1;
- 3) 1/2 H se H fabbricato > m. 10,00, quando il lotto confinante non è edificato.

Distanza dalle strade – Ds

Ds – ½ H fabbricato, m. 5,00 minima;

Distanze tra i fabbricati – Df:

- 1) m. 10,00 tra fabbricati di nuova costruzione;
- 2) H fabbricato più alto, minima m. 10,00 nel caso di fabbricato esistente sul lotto confinante a una distanza inferiore a m. 5,00;

Note:

Sulle aree in cui uno o più lati costituiscono delimitazioni tra zona dove sono consentite costruzioni a confine e zona in cui non sono ammesse, le rispettive parti dei fabbricati devono essere realizzate con applicazione delle distanze dai confini e tra i fabbricati indicate per la zona in cui non è ammessa la costruzione a confine.

Per distanza dai confini si considera la distanza reale esistente dal limite di proprietà o quella virtuale, determinata da convenzione stipulata tra i confinanti, registrata e trascritta, nel rispetto delle distanze tra i fabbricati prescritte dalle presenti NA.

Le costruzioni totalmente interrato non si computano al fine della distanza dai confini con le proprietà private.

Le distanze minime tra gli edifici prescritte dalle presenti NA sono da applicarsi anche nel caso di costruzioni su aree della stessa proprietà.

Altezza massima – Hm

Hm = esistente, salvo modeste variazioni in applicazione dell'art.20 NA, con parere vincolante della Commissione per il paesaggio;

Indice massimo di copertura fondiaria – Uf

Uf = esistente (salvo art. 18.1.c NA)

Indice minimo di permeabilità - Ipe

Ipe = esistente (salvo art. 18.1.c NA)

Articolo 24 - AdP III^A - NTr - VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO NEI COMPARTI DI COMPLETAMENTO DELL'ABITATO CON PREVALENTI FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA

24.1 Composizione

L'AdP III^A è composto dalle aree libere inserite nei comparti con edificazione diffusa e tipologia prevalente di fabbricato con giardino di due/tre piani abitabili fuori terra, con funzioni prevalenti residenziali e di servizio alla residenza.

24.2 - Interventi ammessi

Sono consentiti gli interventi edilizi di nuova costruzione (art. 12 NA, lettera e).

Dopo il conseguimento della loro agibilità, nei fabbricati realizzati non è ammessa l'applicazione degli artt. 18 e 19 NA e sono consentiti gli interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;
- c) di restauro e risanamento conservativo;
- d) di ristrutturazione edilizia, esclusivamente all'interno dell'involucro del fabbricato esistente, subordinata alla presentazione e approvazione del progetto planivolumetrico, di cui all' art. 17.3.1 NA nel caso di variazione della funzione prevalente comportante incremento della dotazione di aree dei servizi, pubbliche e/o di uso pubblico afferente alle nuove funzioni previste.

E' prescritto il rispetto della percezione paesaggistica del contesto territoriale circostante e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e materiche prevalenti delle costruzioni esistenti nelle adiacenze dell'area di intervento, con applicazione delle prescrizioni contenute nei punti F. e G. del precedente art. 23 comma 2.

Sono da realizzare opere di contenimento dei consumi energetici dei nuovi edifici in misura certificata non inferiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dei fabbricati di nuova costruzione.

Le aree di pertinenza sono da destinare a verde e spazi per il tempo libero.

24.3 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

7.5 (prevalente) - 7.3.2 a - 7.3.3 a. - 7.7.2 a. b. c.

24.4 – Funzioni escluse.

Tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 3.

24.5 - Parametri e indici edilizi

- indice volumetrico massimo di utilizzazione territoriale – Ivt: non previsto;
- indice volumetrico massimo di utilizzazione fondiaria – IVf: $m.^3/m.^2$ 0,80;
- indice massimo di copertura fondiaria – Uf: $m.^2/m.^2$ 0,20;
- indice minimo di permeabilità – Ipe: $m.^2/m.^2$ 0,70;
- altezza massima Hm: m. 7,50;
- distanza dai confini – Dc: m. 5,00 minima;
- distanza dai fabbricati – Df: m. 10,00 minima;
- distanza dalle strade – Ds: m. 5,00 minima;

Articolo 25 - AdP IV^A - Tr - AMBITO DI PAESAGGIO DI ESPANSIONE DEL TESSUTO URBANO NEI COMPARTI LIBERI DA EDIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CON FUNZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

25.1 Composizione

L'AdP IV^A è costituito da aree libere da edificazione già classificate residenziali di espansione nel PRG, interessate da richieste di edificare formulate dagli aventi titolo, confermate nel procedimento di partecipazione propedeutico alla formazione del PGT, in cui non sono presenti coltivazioni né esercitate funzioni agricole significative, ma solo interventi manutentivi di sfalcio.

25.2 - Interventi ammessi

Sulle aree incluse nell'AdP IV^A sono ammessi, gli interventi di trasformazione urbanistica, di nuova costruzione previsti dall'art.12 NA lettera e) e di realizzazione di servizi pubblici, di uso pubblico e privati di interesse collettivo, **in applicazione delle indicazioni e prescrizioni del DP e dell'Allegato AdP.Tr.**

Le aree private di pertinenza sono da destinare a verde e spazi per il tempo libero.

Dopo il conseguimento della loro agibilità, nei fabbricati realizzati non è ammessa l'applicazione degli artt. 18 e 19 NA e sono consentiti gli interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;
- c) di restauro e risanamento conservativo;
- d) di ristrutturazione edilizia, esclusivamente all'interno dell'involucro del fabbricato esistente, subordinata alla presentazione e approvazione del progetto planivolumetrico, di cui all' art. 17.3.1 NA nel caso di variazione della funzione prevalente comportante incremento della dotazione di aree dei servizi, pubbliche e/o di uso pubblico afferente alle nuove funzioni previste.

25.3 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

7.5 (prevalente) - 7.3.2 a - 7.3.3 a. - 7.7.2 a. b. c.

25.4 – Funzioni escluse

Tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 3.

25.5 – Parametri e indici edilizi

(in linea con quelli già previsti nel PRG vigente nel comparto interessato)

- superficie territoriale del comparto di PA – St: m.² 9.374,00;
- superficie complessiva delle aree stradali e dei servizi incluse: m.² 4.734,00;
- volume massimo edificabile di attuazione dell'intervento: m.³ 6.100,00;
- indice massimo di copertura fondiaria – Uf: m.²/m.² 0,30;
- indice minimo di permeabilità – Ipe: m.²/m.² 0,60;
- altezza massima Hm: m. 7,50;
- distanza dai confini – Dc: m. 5,00 minima;
- distanza dai fabbricati – Df: m. 10,00 minima;
- distanza dalle strade – Ds: m. 5,00 minima;

25.6 – Prescrizioni specifiche

a. sulle aree incluse nell'ambito del comparto si applicano le norme del PRG previgente per la verifica del volume dei fabbricati principali e accessori;

b. verifica della quantità complessiva delle aree pubbliche da cedere al Comune e/o da monetizzare e soddisfacimento della necessità di realizzazione di nuovi servizi e/o di completamento di quelli esistenti nella zona interessata dall'intervento, senza oneri per il Comune medesimo;

c. realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cessione al Comune di aree pubbliche e di uso pubblico nella quantità e qualità prescritta all'art. 8 NA precedente e nel Piano dei Servizi e realizzazione di infrastrutture idonee a favorire occasioni di aggregazione e l'integrazione dei nuovi abitanti da insediarsi nel tessuto socio-economico del Comune;

d. potenziamento delle reti dei servizi esterne al comparto idonee a ricevere gli allacciamenti delle omologhe reti interne, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla fornitura di acqua potabile;

e. tipologia dei fabbricati e sistemazione a verde delle aree libere coerente con il tessuto territoriale e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti;

f. rispetto della percezione paesaggistica del contesto territoriale circostante e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e materiche prevalenti delle costruzioni esistenti nelle adiacenze dell'area di intervento, con applicazione delle prescrizioni contenute nei punti F. e G. del precedente art. 23 comma 2;

g. contenimento dei consumi energetici dei nuovi edifici in misura certificata non inferiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dei fabbricati di nuova costruzione nel comparto.

Articolo 26 – AdP V^A - NTr - FUNZIONI PRODUTTIVE E SERVIZI CORRELATI

26.1 - Composizione.

L'AdP V^A è costituito dalle aree con edifici produttivi esistenti con funzioni miste residenziali e produttive artigianali.

26.2 - Interventi ammessi

i sui fabbricati esistenti sono consentiti, con la sostanziale conservazione del loro stato di fatto e delle funzioni in essi esercitate, i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;
- c) di restauro e risanamento conservativo;
- d) di ristrutturazione edilizia, esclusivamente all'interno dell'involucro del fabbricato esistente;
- e) di nuova costruzione, esclusivamente nel caso ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di singolo fabbricato esistente, subordinata alla presentazione e approvazione del progetto planivolumetrico, di cui all' art. 17.3.1 NA;

ii la trasformazione delle funzioni è ammessa esclusivamente mediante permesso di costruire convenzionato o piano attuativo, come precisato al comma 6. successivo;

la possibilità di ampliamento “*una tantum*” delle costruzioni esistenti è stabilita in misura non maggiore del 20% del loro volume esclusivamente per le funzioni produttive, comunque contenuta nella quantità massima di m.² 200 di superficie coperta;

iii non è ammessa la possibilità di recupero dei sottotetti.

26.3 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

7.3.2 (*prevalente*) con esclusione di attività nocive e di industrie insalubri di 1^a e 2^a classe ; mediante Piano Attuativo 7.5 prevalente, - 7.4.2 a, b, d - funzioni compatibili.

26.4 – Funzioni escluse.

Tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 3.

26.5 – Parametri e indici edilizi

- indice volumetrico massimo di utilizzazione territoriale – Ivt: non previsto;
- indice volumetrico massimo di utilizzazione fondiaria – IVf: m.³/m.² esistente + 30% esclusivamente per le funzioni produttive;
- indice massimo di copertura fondiaria – Uf: m.²/m.² 0,30;
- indice minimo di permeabilità – Ipe: m.²/m.² 0,60;
- altezza massima Hm: m. 7,50;
- distanza dai confini – Dc: m. 5,00 minima;
- distanza dai fabbricati – Df: m. 10,00 minima;
- distanza dalle strade – Ds: m. 10,00 minima;

26.6 – Prescrizioni specifiche.

a. gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione sono consentiti per le funzioni produttive ammesse al comma 3:

- con esclusione di tutte le attività insalubri e nocive;
- nel rispetto delle specifiche prescrizioni, anche delle caratteristiche tipologiche, dei fabbricati e delle opere di sistemazione delle aree esterne di pertinenza, in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti;
- nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni e degli impianti;
- con la puntuale applicazione delle disposizioni di legge e normative in materia di scarichi dei reflui nei corpi idrici e dei fumi nell'atmosfera;

- con l'applicazione delle specifiche normative per il contenimento dei consumi energetici e per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili;
- nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica vigente del Comune;
- nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e delle radiazioni elettromagnetiche;
- con divieto di depositi e formazione di aree di stoccaggio di superficie maggiore del 20% dell'area del lotto di intervento.
- con piantumazioni mediante essenze arboree e arbustive delle fasce di confine con gli AdP circostanti idonee al mascheramento delle costruzioni e degli impianti;

b. gli interventi comportanti la variazione della funzione principale esercitata nei fabbricati produttivi alla data di adozione del PGT in altre funzioni compatibili consentite dalle presenti NA (*comma 3.: residenziali, turistiche*), sono subordinati a permesso di costruire convenzionato, con particolare riferimento alla verifica della dotazione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico in applicazione del precedente art. 8 NA soltanto quando prevedano opere interne all'involucro di un singolo fabbricato; la variazione di funzioni in più fabbricati ubicati nella medesima area di intervento è subordinata a Piano Attuativo;

c. gli interventi di trasformazione urbanistica comportanti demolizione e ricostruzione sono sempre assoggettati a piano attuativo - PA, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- le modifiche del tessuto edilizio esistente sono ammesse nel limite massimo del volume e della superficie coperta dei fabbricati esistenti demoliti e dell'altezza massima di m. 9,00 al colmo del tetto;
- le nuove costruzioni devono inserirsi nel comparto interessato con le caratteristiche tipologiche e materiche del tessuto edilizio urbano, nel rispetto degli elementi qualificanti del paesaggio e con la salvaguardia degli elementi geo-morfologici e dei valori ambientali e paesaggistici delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti;
- è richiesto il puntuale rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici;
- la dotazione dei servizi di rete del comparto deve essere potenziata, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla fornitura di acqua potabile;
- è da assicurare la dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da monetizzare nella quantità stabilita dalle presenti NA;
- sono da realizzare opere di contenimento dei consumi energetici dei nuovi edifici in misura certificata non inferiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dei fabbricati di nuova costruzione con l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
- dopo il conseguimento della loro agibilità, nei nuovi fabbricati realizzati non è ammessa l'applicazione degli artt. 18 e 19 NA (possibilità di ampliamento "*una tantum*" e di recupero ai fini abitativi dei sottotetti).

Articolo 27 - AdP VI^A - NTr - AGRICOLO, AGRO - TURISTICO, BOSCHIVO E PASTORALE DI SALVAGUARDIA PAESISTICA E AMBIENTALE

27.1 Composizione

E' l'AdP costituito da tutte le aree prative e boschive incluse nelle Zone ICO (Iniziativa comunale orientata) del territorio comunale, in cui viene esercitata l'attività agricola e quella di coltivazione del bosco anche non continuativa e non in regime di impresa agricola, costituenti il tessuto verde di interesse ambientale e paesaggistico del territorio comunale (insieme alle aree di valenza ambientale con le funzioni attribuite e le modalità di intervento prescritte dal Piano Territoriale del Parco del Campo dei Fiori).

27.2 - Interventi ammessi

Tutti gli interventi comportano la tutela, la conservazione e il miglioramento della qualità del tessuto territoriale dell'AdP, per la sua fruibilità nel rispetto dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici e dei valori sociali e culturali tradizionali che ancora rappresenta.

a. è ammesso il taglio dei boschi in applicazione del Piano di indirizzo forestale (PIF) del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori, lo sfalcio stagionale dei prati e il recupero delle aree a prato-pascolo degradate;

b. è vietata la chiusura, l'interruzione o la deviazione delle strade, delle mulattiere, dei sentieri, degli alvei di corsi d'acqua e sono da osservare tutti gli opportuni accorgimenti per evitare danneggiamenti alle opere d'arte di servizio degli elementi medesimi;

c. sono vietate le recinzioni; sono consentiti interventi di conservazione dei muri a secco esistenti in blocchi di pietra, dei recinti di lastre di pietra, di delimitazione delle proprietà con staccionate di altezza \leq m. 1,00 e di posa di protezioni temporanee delle coltivazioni e dei pascoli (recinti elettrificati e simili);

d. sulle costruzioni esistenti e sugli impianti e infrastrutture dei servizi sono ammessi gli interventi edilizi previsti dall'art.12 NA, a) di manutenzione ordinaria, b) di manutenzione straordinaria e c) di restauro e risanamento conservativo, ferma restando la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

e. non sono consentiti gli interventi di nuova costruzione (art. 12 NA, lettera e), a eccezione di quelli indicati ai punti f., g. e h. seguenti;

f. tenuto conto dell'art. 62, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., è ammessa, mediante permesso di costruire convenzionato, la costruzione di edifici con funzioni di manutenzione del territorio agricolo e boschivo e/o di servizio all'attività faunistico - venatoria, dietro conforme parere della Commissione per il paesaggio, con i seguenti indici e parametri:

- indice volumetrico fondiario - IVf : $m.^3/m.^2$ 0,01;

- superficie coperta massima – Sc: $m.^2$ 25,00;

- altezza massima – Hm: m. 3,50

- distanza minima dai confini di proprietà, dai confini degli ambiti di paesaggio e dalle strade: Dc - D.AdP – Ds: m.20,00;

f.1 - nelle aree di proprietà dell'avente titolo contermini, costituenti compendio immobiliare unitario, è ammessa la costruzione di un solo edificio;

f.2 - la tipologia, la struttura e la copertura degli edifici è quella tradizionale delle baite degli alpeggi e dei capanni e dei roccoli delle Prealpi Varesine; la tipologia e la larghezza degli accessi è quella delle mulattiere con acciottolato o delle *strade bianche*, con divieto di realizzazione di manti di copertura del piano viario in cemento, asfalto e comunque con materiali diversi da quelli lapidei; gli eventuali muricci di contenimento delle sedi viarie e le cunette sono da realizzare in pietra;

f.3 - le costruzioni devono essere totalmente autonome sotto il profilo dell'accessibilità dalla rete delle strade pubbliche, dei consumi energetici e di tutti i servizi, fermo restando che nessun obbligo di fornitura di servizi pubblici è in capo al Comune;

f.4 - il progetto, accompagnato dalla documentazione fotografica idonea a rappresentare le aree di intervento e l'inserimento della nuova costruzione nel contesto paesistico, è corredato da atto di impegno della funzione attribuita alla costruzione e di accettazione delle prescrizioni che ne regolano l'utilizzo, da registrare e trascrivere a cura e spese dell'avente titolo;

f.5 - è dovuto il contributo di costruzione pari a quello stabilito per i fabbricati con funzione residenziale, salvo l'avente titolo possieda i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dall'art. 60 della L.R. n. 12/2005;

g. sono ammessi interventi di realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici finalizzati alla conoscenza e alla fruizione, sotto i profili sociale del tempo libero e culturale, del tessuto territoriale dell'AdP VI^A nel rispetto dei suoi valori ambientali, quali la valorizzazione dei sentieri mediante la loro sistemazione, la posa di idonea segnaletica e il loro adeguamento come *percorsi vita*, anche con la formazione di punti di sosta attrezzati e l'inserimento di elementi di arredo dei punti panoramici, ecc;
è consentita, previa autorizzazione, la realizzazione di osservatori della fauna e di strutture temporanee e/o stagionali per la pratica dell'attività faunistico-venatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

h. sono ammessi, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, gli interventi di potenziamento e di realizzazione degli impianti di rete e di potenziamento delle reti dei servizi esistenti, degli impianti tecnologici necessari per la fornitura dei servizi pubblici e di quelli per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, da considerarsi di nuova costruzione ai sensi delle disposizioni dell'art. 27, comma 1., lettera e), punti 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

h.1 - la localizzazione del tracciato delle nuove linee aree di media e alta tensione di trasporto di energia elettrica è da prevedersi in relazione alla morfologia della parte del territorio in cui si collocano, mitigandone l'impatto con il paesaggio delle aree interessate. I cavi delle linee elettriche di bassa tensione di allacciamento alla rete esistente e quelli delle linee telefoniche devono essere canalizzati e interrati.

h.2 - i tralicci delle linee elettriche, le antenne dei servizi di radio-tele-diffusione e le strutture di servizio di tutti gli impianti di rete e quelle di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili devono formare oggetto di interventi di mimetizzazione ed essere ubicate in posizione idonea a limitarne la percezione dai punti panoramici individuati dal PGT e dai corrispondenti con visuali.

27.3 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

7.1 (prevalente) – 7.1.b – 7.1.c – 7.1.d – 7.1.e – 7.7.1.l - 7.7.1.o – 7.7.2.e – 7.7.2.f; nelle costruzioni esistenti sono ammesse esclusivamente le funzioni dell'art. 7NA esercitate alla data di adozione del PGT.

27.4 – Funzioni escluse

Tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 3.

27.5 – Prescrizioni particolari

Con l'applicazione di tutte le prescrizioni riportate ai punti a., b., c., d., f.2, f.3, f.4, f.5 e h. del precedente comma 2. e con i presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dall'art. 60 del Titolo III Norme in materia di edificazione delle aree destinate all'agricoltura della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili nell'AdP VI^A gli interventi degli imprenditori agricoli previsti dall' art. 59 della stessa legge regionale. Tutti gli interventi sono da realizzare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali degli insediamenti nelle aree agricole della Valcuvia e delle presenti NA, con particolare riguardo ai principi di tutela paesaggistica in esse contenuti.
E' ammessa, con applicazione delle vigenti normative regionali, la realizzazione di strutture e infrastrutture agrituristiche, mediante permesso di costruire convenzionato.

27.5.1 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

7.2 (prevalente) - 7.2 a. - b. - c. ; tutte le funzioni indicate al precedente comma 3.

27.5.2 – Funzioni escluse.

Tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 5.1

27.5.3 - Parametri e indici edilizi

Gli interventi di nuova costruzione (art. 12 NA, lettera e) sono consentiti, nella puntuale applicazione degli indici di densità fondiaria e dei rapporti di copertura prescritti dall'art.59, commi 3., 4. e 4bis., della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dei limiti di altezze e distanze sotto riportati.

i. Costruzioni di edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda:

- a) IVf 0,06 m.³/m.² su terreni a coltura floro-vivaistica specializzata;
- b) IVf 0,01 m.³/m.² , per un massimo di m.³ 500 per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
- c) IVf 0,03 m.³/m.² sugli altri terreni agricoli.

Dc m. 15,00 min.

Df m. 10,00 min.

Ds m. 20,00 min.

Hm m. 6,00 max., fermo restando il divieto di costruzione di tetti e coperture piane

ii. Attrezzature e infrastrutture produttive per le attività di cui all'art. 2135 C.C. (stalle, silos, magazzini, locali per conservazione, lavorazione e vendita prodotti agricoli, ecc.)

IVf non prescritto;

Uf m.²/m.² 0,10 superficie aziendale;

Uf m.²/m.² 0,20 superficie aziendale per le aziende orto-floro-vivaistiche;

Uf m.²/m.² 0,40 superficie aziende per le serre;

Dc; Df; Ds: minime quelle prescritte al precedente punto i. o quelle maggiori in applicazione del Regolamento di igiene pubblica in relazione all'attività esercitata nelle costruzioni e nelle infrastrutture di servizio;

Hm m. 6,00 max., fermo restando il divieto di costruzione di tetti e coperture piane per stalle, silos, magazzini, locali per conservazione, lavorazione e vendita prodotti agricoli, ecc., derogabile esclusivamente per i silos dietro conforme parere vincolante della Commissione per il paesaggio.

iii. Attrezzature e infrastrutture per attività agrituristiche.

IVf m.³/m.² 0,03

Uf m.²/m.² 0,02 superficie aziendale; superficie coperta totale massima: Sc ≤ m.² 200;

Hm m. 6,00 max., fermo restando il divieto di costruzione di tetti e coperture piane.

Articolo 28 - AdP VII^A - NTr – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI NEL TESSUTO AGRICOLO E BOSCHIVO (con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali e fabbricati rustici)

28.1 Composizione

E' l'AdP comprendente n.° 13 fabbricati esistenti inclusi nel tessuto degli AdP agricoli o con funzioni residenziali e compatibili con la residenza non appartenenti ad azienda agricola, con funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali e fabbricati rustici.

28.2 - Interventi ammessi

a. con l'applicazione del precedente art. 27, comma 2. NA, punti b., c., d., e., f.2, f.3, f.4, f.5 e h. e previo parere vincolante della Commissione per il paesaggio, sugli edifici

esistenti sono ammessi gli interventi di edilizi finalizzati alla conservazione e al miglioramento delle loro caratteristiche tipologiche e materiche, previsti dall'art.12 NA, a) di manutenzione ordinaria, b) di manutenzione straordinaria, c) di restauro e risanamento conservativo, ferma restando la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e d) di ristrutturazione edilizia;

b. gli interventi di ristrutturazione sono limitati alla ricostruzione delle parti interne degli edifici esistenti eventualmente demolite e alla ricostruzione delle parti esterne, o dell'intero fabbricato nel caso di demolizione totale, sul medesimo sedime, e con le medesime caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche dell'edificio esistente o delle sue parti;

c. gli interventi di ampliamento *una tantum*, previsti dall'art. 18 NA, sono ammessi esclusivamente quando la parte del fabbricato in ampliamento risulta integrata, sotto i profili tipologico e materico, con il fabbricato esistente e non possono prevedere la costruzione di fabbricati o accessori autonomi e comunque non strutturalmente connessi al fabbricato esistente medesimo;

d. sono consentiti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti dei fabbricati con funzione prevalente F 5 residenza, in applicazione dell'art. 19 NA;

e. gli interventi riguardanti le aree esterne comportano la conservazione delle essenze arboree e arbustive in essi esistenti;

f. mediante permesso di costruire convenzionato è ammesso il recupero con l'attribuzione della funzione principale 7.5 - residenza ai fabbricati esistenti o a parti di essi privi di funzione, quando ne sia assicurata l'accessibilità, risultino idonei sotto il profilo tecnico – costruttivo, dotati dei servizi di rete e dei requisiti igienici prescritti dalle vigenti normative, con espressa conferma del punto f.3 dell'art. 27, comma 2, già richiamato al precedente punto a., per il quale *le costruzioni devono essere totalmente autonome sotto il profilo dell'accessibilità dalla rete delle strade pubbliche, dei consumi energetici e di tutti i servizi, fermo restando che nessun obbligo di fornitura di servizi pubblici è in capo al Comune.*

28.3 - Funzioni ammesse (Art. 7NA)

Sono ammesse le funzioni dell'art. 7 esercitate nel fabbricato alla data di adozione del PGT, 7.5 residenziale e 7.1.b di servizio alla manutenzione del tessuto boschivo e prativo.

28.4 – Funzioni escluse.

Sono escluse tutte le funzioni dell'Art. 7 non indicate al precedente comma 3.3.

Articolo 29 – AdP VIII^A - NTr - PtC - AREE RISERVATE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori

29.1 Composizione

L'AdP VIII^A comprende le parti del territorio comunale esterne alle aree ICO, così come delimitate e classificate nel Piano Territoriale del Consorzio del Parco, approvato con Legge Regionale 9 aprile 1994, n. 13.

R.O. 2 – Riserve naturali orientate zone umide e fasce di rispetto;

R.O. 11 – Riserva naturale del Monte Campo dei Fiori;

P.F. – Parco forestale;

P.F.A. - Agricola forestale;

P.A.T. – Parco attrezzato;

R.A. – Recupero ambientale.

29.2 - Interventi ammessi.

Nell'AdP VIII^ si applicano integralmente le normative, le previsioni e le prescrizioni del PTC del Consorzio del Parco che vengono integralmente recepite nelle presenti Norme di attuazione - NA, ancorchè in esse non trascritte.

Articolo 30– AdP IX^ - NTr - SEDI LACUALI E FLUVIALI – - NTr - AREE DI RISPETTO DEI CORPI IDRICI

AdP IX^.R

30.1 Composizione

L'AdP IX^ comprende la superficie lacuale e quella degli alvei dei corsi d'acqua individuati nel corrispondente studio idrogeologico; l'AdP XI^.R comprende le aree delle corrispondenti fasce di rispetto.

30.2 - Interventi ammessi

a. negli AdP IX^ e IX^.R si applicano le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), quelle di legge e normative regolanti gli interventi sul demanio fluviale e le prescrizioni dello Studio geologico, costituente parte integrante del PGT;

b. qualsiasi intervento riguardante le aree libere deve comportare il miglioramento del tessuto naturale e la conservazione degli elementi e manufatti esistenti di ingegneria idraulica di interesse storico;

c. sulle aree incluse nella zona di rispetto dei corpi idrici sono vietati interventi di nuova costruzione, salvo quelli finalizzati alla riqualificazione degli accessi individuati dal Comune, di realizzazione di opere idrauliche da parte degli Enti competenti e di miglioramento della percorribilità delle sponde;

d. sui fabbricati esistenti alla data di adozione del PGT direttamente affacciati sui corsi d'acqua o inclusi nelle aree appartenenti alla sua fascia di sponda è da conservare la funzione prevalente esercitata, non sono consentiti interventi di ampliamento e sono permesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione all'interno dell'involucro delle costruzioni esistenti, con eliminazione degli elementi di superfetazione o incongrui in relazione alla tipologia del fabbricato finalizzati al miglioramento della qualità architettonica degli edifici;

e. sono vietati gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione comportanti la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti;

f. è vietata la costruzione di nuove recinzioni e in tutti gli interventi è da assicurare l'accessibilità alle sponde e la loro continua percorribilità, anche con riferimento al precedente art. 10.2.2 in relazione alle caratteristiche e alle distanze delle recinzioni dai corsi d'acqua;

g. gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di fabbricati nelle aree appartenenti ad altri Ambiti di Paesaggio ricadenti nelle fasce di vincolo ambientale adiacenti all'AdP IX^ devono prevedere la mitigazione dell'interferenza con i coni visuali di percezione del lago e dei Torrenti Rancina e Valmolina e delle loro aree spondali.

Articolo 31 - AdP X^ - NTr - SEDI VIARIE -- (comprehensive di strade Provinciali, Comunali e secondarie); X^R - NTr - AREE DI RISPETTO STRADALE

31.1 - Composizione

L'AdP X^A comprende le aree delle strade esistenti sul territorio comunale e delle strade di cui è prevista la costruzione e l'AdP X.R le aree incluse nelle corrispondenti fasce di rispetto.

Le strade sono definite e classificate ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 3 riporta le definizioni stradali e di traffico e ai Capi I e II del Titolo I, rispettivamente, le normative per la costruzione e tutela delle strade e aree pubbliche e quelle riguardanti la circolazione e la segnaletica stradale.

La rete stradale è individuata negli elaborati grafici del PGT Dp.8, Reg.1 e S.1 in relazione alla loro classificazione.

Le indicazioni grafiche del PGT relative a nodi di scambio stradali riportano le aree di occupazione di fatto e quelle di occupazione presumibile ai fini di un corretto dimensionamento geometrico delle opere e dei livelli di servizio e non condizionano i progetti esecutivi delle opere stradali.

Le fasce di rispetto corrispondono agli arretramenti delle costruzioni dal ciglio stradale prescritti all'art. 9.4.4 NA.

31.2 - Interventi ammessi sulle strade

Nell'AdP X^A sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento e riqualificazione delle strade esistenti e delle relative strutture di servizio, di costruzione di nuove strade, di costruzione di marciapiedi, di formazione e manutenzione della segnaletica.

Le sezioni delle nuove strade devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) corsie di scorrimento strade primarie:

m. 3.50 ciascuna, o multipli fino a formare l'intera carreggiata;

b) corsie di scorrimento strade secondarie:

m. 3,00 ciascuna, o multipli fino a formare l'intera carreggiata;

c) corsie di sosta:

m. 2.50 per posizione parallela all'asse;

m. 5.00 per posizione perpendicolare all'asse;

m. 4.50 per posizione a spina di pesce;

d) corsie pedonali:

larghezza minima m. 0.90;

e) marciapiedi, dove previsti, larghezza m. 1,50.

31.3 – Opere ammesse nelle fasce stradali

a. nelle fasce stradali è ammessa la realizzazione delle seguenti opere, con riferimento alla Circ. min. Il. pp. 5980-30.12.1970 e dal Codice della Strada, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, delle presenti NA e del Piano dei Servizi:

- parcheggi scoperti;

- distributori di carburanti e accessori;

- cabine distribuzione energia elettrica, linee elettriche con riferimento al d.p.r. 1602/1968 e s.m.i., sostegni delle linee di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica;

- cabine, linee telefoniche e relativi sostegni;

- gasdotti, reti di distribuzione del gas e infrastrutture di servizio;

- reti idriche;

- reti fognanti;

- canalizzazioni

- pozzi

- siepi, steccati, cancellate e recinzioni in rete metallica con zoccolo in muratura con H massima m. 0,50, mediante convenzione regolante la loro rimozione a cura e spese del proprietario dell'area nel caso di interventi di ampliamento e/o riqualificazione della sede stradale o di costruzione di opere e impianti per la sicurezza del traffico.

b. la realizzazione di interventi nelle fasce stradali è subordinata, oltre ai provvedimenti di competenza del Comune per tutte le strade, alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Provincia per le strade di sua appartenenza).

31.4 – Riferimento al Piano dei Servizi

Gli interventi ammessi sulle strade e nelle fasce stradali, con riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, alle disposizioni di legge e normative vigenti e alle attribuzioni degli Enti competenti in relazione alla classificazione delle strade nello Stradario del Comune, vengono considerati anche nel successivo art. 35 NA e nel Piano dei Servizi.

Articolo 32 – AdP XI^A - NTr- AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

32.1 - Composizione

L' AdP XI^A comprende le aree di rispetto del Cimitero Comunale, circostanti al suo perimetro.

32.2 - Interventi ammessi

Sulla base delle vigenti disposizioni di legge e normative in materia di igiene pubblica e polizia mortuaria, Le aree, individuate negli elaborati grafici Reg. 1, Reg. 2 e S.2, sono soggette al vincolo “*non aedificandi*” di cui all'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie 28 luglio 1934 n. 1265 e della Legge 17 ottobre 1957 n.983.

Il Piano dei Servizi indica gli interventi ammessi nella zona di rispetto cimiteriale, dove è vietata ogni nuova costruzione di carattere permanente, è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste limitatamente agli spazi di verde pubblico, ai parcheggi e alle infrastrutture di servizio al Cimitero, l'installazione di chioschi, edicole florovivaistiche, punti di vendita di fiori, subordinati a convenzione annuale eventualmente rinnovabile.

Articolo 33 – AdP XII^A - NTr - SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE

33.1 - Composizione

L'AdP XII^A, in cui si esercitano le funzioni indicate all'art. 7.7 NA, comprende le aree dei servizi pubblici e con destinazione pubblica (in particolare parcheggi, verde pubblico, tempo libero, gioco e sport, servizi religiosi, ecc.) e gli immobili sede dei servizi pubblici (sedi di uffici di enti pubblici e di diritto pubblico, di servizi di interesse pubblico, ecc.) individuate nell'allegato grafico Reg. 1 del presente PRe.

L'individuazione e la classificazione specifica, la consistenza e lo stato di effettiva attuazione delle previsioni del PGT 2009 riguardanti le aree e gli edifici con funzioni di servizi e le reti dei servizi sono contenute negli elaborati grafici S.1, S.2 e S.3, nella Relazione e nelle schede del Piano dei Servizi - PSe, in cui sono considerati:

- i servizi realizzati del PRG pre-vigente;
- i servizi previsti nel PRG medesimo che ancora non hanno assunto la funzione attribuita e confermate dal PGT;
- i nuovi servizi previsti dal PGT.

33.2 - Interventi ammessi

Il Piano delle Regole assume il Piano dei Servizi come strumento che prescrive le modalità di attuazione degli interventi da effettuarsi dal Comune, da Enti pubblici e di diritto pubblico competenti e da soggetti privati, particolarmente in sede di interventi di pianificazione attuativa, in relazione alle specifiche funzioni dei servizi previsti dal PGT e alle normative vigenti.

Gli interventi riguardanti le aree dei servizi esterne a quelle di iniziativa comunale orientata - ICO sono da effettuarsi d'intesa con il Consorzio del Parco.

Sotto il profilo generale:

a. sulle aree e sugli immobili appartenenti all'AdP XII^A sono ammessi gli interventi di conservazione, potenziamento, riqualificazione e realizzazione dei servizi, così come individuati e classificati negli elaborati del presente PRe e nel Piano dei Servizi – PSe, da effettuarsi dal Comune o, previo conseguimento del corrispondente titolo abilitativo, dagli Enti pubblici o di diritto pubblico titolari delle sedi dei servizi medesimi o concessionari della loro gestione;

b. gli interventi, riguardanti i servizi pubblici di cui al punto a., la cui esecuzione è richiesta da soggetti privati o a essi attribuita dalle presenti NA in relazione a interventi edilizi che la comportano, sono regolati da permesso di costruire convenzionato o comunque da titolo abilitativo corredato da formale atto idoneo da stipularsi tra l'avente titolo e il Comune;

c. gli interventi di realizzazione di nuovi servizi da parte di soggetti privati in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica mediante piano attuativo - PA, o programma integrato di intervento – PII, nella qualità e quantità prescritta dalle presenti NA e concordata con il Comune, sono regolati nella specifica convenzione che correda i detti strumenti urbanistici attuativi.

TITOLO III – VINCOLI MONUMENTALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – VINCOLI IDROGEOLOGICI – FASCE DI RISPETTO

I vincoli e le fasce di rispetto sono rappresentati negli elaborati grafici DP 12 e DP 13 del Documento di Piano, Reg.1 e Reg.2 del Piano delle Regole e S1, S2 del Piano dei Servizi.

In relazione alle possibili discrasie nella indicazione dei vincoli in relazione alle basi cartografiche disponibili utilizzate, si evidenzia che le indicazioni contenute negli elaborati grafici del DP, del PRe e del PSe sono da verificare in sede di progettazione degli interventi ammessi dal PGT, mediante la individuazione delle aree vincolate sulla base di rilievi sul campo, con la puntuale applicazione delle disposizioni di legge e normative nazionali e regionali vigenti e delle prescrizioni contenute negli elaborati di testo del PGT riferite ai vincoli medesimi.

Articolo 34 - VINCOLI AMBIENTALI

34.1- Disposizioni di legge e normative principali di riferimento

- Legge 1° giugno 1939, n° 1089 e s.m.i.
- Legge 29 giugno 1939, n° 1497;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio integrato e modificato con Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63;

- Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12, e successive modificazioni – Titolo V.

34.2 - Vincolo monumentale (L. 1° giugno 1939 n° 1089)

Il vincolo monumentale è istituito sugli edifici di particolare interesse storico, architettonico e ambientale in applicazione della Legge 1 giugno 1939, n° 1089.

Sono soggetti al vincolo monumentale gli edifici, nonché le aree scoperte di pertinenza, oggetto di specifica notifica ministeriale di cui all'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n° 1089, e gli edifici che, seppur non oggetto di notifica, rientrano nei casi specifici previsti dall'art. 1 della citata legge e sono in possesso di enti pubblici o di enti legalmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Al fine del rilascio di Permessi di Costruire ed Autorizzazioni edilizie, deve essere preventivamente richiesto il nullaosta alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, esprimibile sulla base del progetto di intervento.

Nel Comune di Brinzio sono da considerarsi sottoposti al vincolo monumentale, anche se non oggetto di specifico decreto, gli edifici inclusi nell'AdP I^A.m.

34.3 Vincoli di tutela paesaggistica e ambientale

Il Comune di Brinzio è da considerare totalmente soggetto a vincolo di tutela paesaggistica e ambientale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni (sostitutivo delle analoghe norme della Legge 8 agosto 1985, n° 431):

art. 136 D.Lgs. n. 42/2004

- *comma 1., lettera c* – gli immobili nel Centro Storico (AdP I^A e I^A.m);

nota: nel caso di interventi edilizi che interessino il sottosuolo dell'AdP I^A.m, qui definiti a "rischio archeologico", il Responsabile del procedimento provvede a segnalare alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia l'attivazione delle procedure a carattere edilizio (Permesso di Costruire e DIA) corrispondenti, fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle opportune verifiche prima e durante i lavori di scavo.

I soggetti interessati, qualora il sito oggetto di intervento venga riconosciuto dalla Soprintendenza di interesse archeologico, devono procedere negli scavi e nelle successive opere edilizie secondo le indicazioni e le modalità impartite dalla Soprintendenza stessa.

- *comma 1., lettera d* – le bellezze panoramiche e le aree di salvaguardia dei coni visuali dei percorsi e dei punti panoramici: al riguardo, il territorio di Brinzio è incluso nella zona di protezione speciale (ZPS) del Parco Regionale Campo dei Fiori (codice IT2010401) e alcune parti di rilevante consistenza territoriale sono inserite in n°. 3 siti di importanza comunitaria (SIC), Monte Legnone e Chiusarella (codice IT2010007), Versante Nord del Campo dei Fiori (codice IT2010003) e Monte Martica (codice IT2010005).

art. 142 D.Lvo. n. 42/2004

- *comma 1. lettera c*) - le fasce di m 150,00 lungo entrambe le sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775, come delimitata con apposita linea sulla tavola PRe 2;

- *comma 1. lettera g*) - tutte le parti del territorio coperte da boschi, ancorché percorse dal fuoco, e quelle di rimboschimento, così come definite dall'art. 2, commi 2. e 6. del D.Lvo 18 maggio 2001, n. 227, corrispondenti alle aree boschive incluse nell'AdP IX^A:

34.4 - Salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di rilevanza naturalistica

a. il PGT tutela gli ambiti di rilevanza naturalistica anche in funzione paesaggistica, in

particolare:

- le zone SIC e ZPS;
- le zone umide e le loro aree di espansione stagionale;
- le aree boschive e di riforestazione;
- le formazioni di vegetazione ripariale;
- gli argini minori dei corsi d’acqua;
- le aree di ripristino naturalistico-ambientale
- la rete ecologica comunale.

b. non è consentita la riduzione degli areali degli elementi sopra indicati e non sono ammessi interventi, anche in aree limitrofe, che possano comprometterne l’integrità e la sussistenza, sono consentiti gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e sono fatte comunque salve le norme regolanti le utilizzazioni agricole e forestali;

c. nelle zone umide è vietato qualunque intervento che ne riduca l’area di sedime, le trasformazioni e manomissioni che ne possano compromettere la sussistenza, l’immissione di reflui non depurati; sono fatti salvi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, comunque senza alterare l’ambiente qualora vi siano insediate specie faunistiche e specie botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

ARTICOLO 35 - FASCE DI RISPETTO IN GENERE

Nota: le fasce di rispetto perseguono il solo scopo di impedire l’edificazione ai fini della sicurezza delle infrastrutture e degli impianti, non generando in tal modo vincoli espropriativi in relazione all’utilizzazione ai fini urbanistici, le aree delle fasce di rispetto stradale, degli elettrodotti e dei gasdotti sono assoggettate alla disciplina degli ambiti di paesaggio in cui sono comprese, salvo vincolo a servizi apposto con il PSe.

35.1 - Elenco

Numerose Leggi e Decreti stabiliscono limitazioni specifiche alle attività di uso e trasformazione del territorio in corrispondenza di importanti elementi naturali o infrastrutturali; tali elementi sono i seguenti:

- strade,
- ferrovie,
- elettrodotti e gasdotti,
- pozzi ad uso idropotabile,
- impianti di depurazione reflui,
- fiumi,
- laghi.

Per ciascun elemento specifico i commi seguenti riportano le principali prescrizioni, rimandando ogni specifico dettaglio alle Leggi e ai Decreti vigenti in materia.

35.2 - Fasce di rispetto stradale

35.2.1 Composizione

La fasce di rispetto corrispondono alle aree degli arretramenti delle costruzioni dal ciglio stradale prescritti all’art. 9.4.4 NA e a quelle individuate in applicazione del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 23 aprile 1992, n° 284 e del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni per le strade provinciali e statali, nelle zone esterne al centro abitato, così come definito dalla Legge 6 agosto 1967 n° 765.

35.2.2 Interventi ammessi

- gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto stradale sono quelli indicati all'art. 31.3 NA, oltre alle modifiche o ampliamenti degli edifici esistenti, ammessi in applicazione delle norme di ciascun ambito di paesaggio, non determinanti riduzione delle distanze esistenti tra edificio e ciglio stradale (prosecuzione di allineamenti esistenti, ampliamenti retrostanti allineamenti esistenti, sopralzi su allineamenti esistenti); la piantumazione delle fasce di rispetto e le eventuali recinzioni all'interno di esse, comunque a distanza non minore di m. 3,00 dal ciglio stradale, dovranno essere autorizzate dall'ente gestore della strada.

35.3 - Fascia di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti

35.3.1- Elettrodotti

Gli interventi di costruzione, potenziamento e manutenzione degli elettrodotti (tralicci, catenarie, impianti, strutture, ecc.) e quelli riguardanti le opere nei corpi idrici per la produzione di energia elettrica (dighe, argini, briglie, chiuse, ecc.) sono regolati dalle specifiche disposizioni di legge e normative ad essi riferite, ferma restando la necessità di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale delle opere corrispondenti.

Le modalità di calcolo delle fasce di rispetto per l'edificazione in prossimità degli elettrodotti sono stabilite dal DM 29 maggio 2008, la distanza delle costruzioni dalle linee elettriche deve essere applicata anche alla vegetazione.

Le prescrizioni relative agli elettrodotti sono riportate nel Piano dei Servizi.

35.3.2 - Gasdotti

La distanza minima delle costruzioni dall'asse dei gasdotti è stabilita sulla base delle norme in materia di sicurezza; ogni intervento nelle aree ai lati delle tubazioni, degli impianti e delle loro strutture di servizio deve essere autorizzato dagli Enti proprietari dell'impianto.

Le fasce di rispetto dei gasdotti perseguono il solo scopo di limitare l'edificazione ai fini della sicurezza, e sono da determinarsi in relazione alle caratteristiche dell'impianto e della rete.

35.4 - Fascia di rispetto dei pozzi a uso idropotabile

Le fasce di rispetto degli impianti di captazione delle acque destinate al consumo umano sono indicate nello Studio geologico di supporto del PGT e negli elaborati grafici del Piano dei Servizi.

Ai sensi delle disposizioni di legge e delle normative vigenti (Circolare R.L. 38/SAN/83 e del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 236), non possono essere insediate attività che possano disperdere nel sottosuolo sostanze inquinanti.

Sono comprese tra le attività vietate anche quelle residenziali qualora non sia possibile l'allacciamento a un sistema di raccolta delle acque reflue.

35.5 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Sulle aree circostanti alle zone destinate alla realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue, è stabilita la fascia di rispetto minima di m 100,00 misurata perpendicolarmente ai lati dell'area e radialmente rispetto agli spigoli dell'area. All'interno della fascia di rispetto degli impianti di depurazione non è ammessa alcuna attività con permanenza di persone e alcuna trasformazione del suolo, fatto salvo quanto necessario per le mitigazioni ambientali

35.6 - Fascia di rispetto fluviale e dei corpi idrici

Le fasce di rispetto dei corpi idrici sono indicate nello Studio geologico di supporto del PGT e negli elaborati grafici del Piano dei Servizi.

Ai sensi del Testo Unico 25 luglio 1904 n° 523, e della Legge n. 20/1968, la fascia di rispetto fluviale è istituita allo scopo di impedire le costruzioni sull'argine e sulle sponde dell'alveo dei corsi d'acqua.

Entro una fascia di m 4,00 dalla sponda sono vietate le piantagioni e i movimenti di terra; entro m 10,00 dalla sponda sono vietate costruzioni di ogni genere; sono escluse da tale limitazione le costruzioni di interesse demaniale.

In relazione alla mutabilità degli alvei dei corsi d'acqua rispetto a quelli riportati negli elaborati grafici del PGT, compete al Responsabile del procedimento la verifica dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, sulla base della documentazione di rilievo allegata al progetto e sulla base di riscontri in loco.

Articolo 36 - PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) -FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA DELLE AZIONI DI PIANO

36.1 – Fattibilità geologica

Nello Studio geologico di supporto del PGT e negli allegati grafici del presente PRe sono individuati gli ambiti territoriali in relazione alle classi di fattibilità geologica 1 (fattibilità geologica senza particolari limitazioni), 2 (fattibilità geologica con modeste limitazioni), 3 (fattibilità geologica con consistenti limitazioni) e 4 (fattibilità geologica con gravi limitazioni), con riferimento alla Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano dello Studio geologico medesimo, redatto ai sensi della L.R. 41/1997 e s.m.i., approvato dal Comune e ai suoi aggiornamenti, parte integrante e sostanziale del presente PRe, i cui contenuti e prescrizioni si considerano totalmente recepite nelle presenti NA, ancorchè in esse non trascritte.

36.2 – Componente sismica

Il territorio del Comune di Brinzio è classificato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche nella zona sismica 4 (bassissima sismicità).

Il Comune di Brinzio ha provveduto ad adeguare lo Studio geologico alla componente sismica ai sensi dei criteri emanati dalla Regione Lombardia in attuazione dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Articolo 37- AREE INCLUSE NEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico tutti gli interventi sono subordinati all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 Dicembre 1923 n° 3267 da richiedersi al Presidente del Consorzio del Parco Campo dei Fiori.

Nelle predette zone sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione:

- a. su tutte le aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento;
- b. su tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di alluvione o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38 – INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI AVENTI DESTINAZIONE D'USO IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO

40.1 – Negli edifici esistenti che, in riguardo alla destinazione d'uso posseduta o alla funzione in essi esercitata, risultano in contrasto con la disciplina degli ambiti di paesaggio del PGT 2009 in cui ricadono, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico e tecnologico.

40.2 – Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici attuativi approvati in data antecedente alla data di adozione del presente Piano delle Regole, anche se in contrasto con esso, fermo restando che alla scadenza del loro periodo di efficacia le aree incluse nel comparto interessato risulteranno sottoposte alla disciplina dell'Ambito di paesaggio in cui ricadono.

Articolo 39 – DENUNCE DI INIZIO DI ATTIVITA' E PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA DI ADOZIONE DEL PGT 2009

Le denunce di inizio di attività divenute efficaci e i Permessi di costruire rilasciati in data antecedente a quella di adozione del PGT 2009 in contrasto con le previsioni e le normative del Piano delle regole e/o del Piano dei servizi conservano la loro efficacia esclusivamente se i lavori previsti dai medesimi titoli abilitanti l'attuazione degli interventi edificatori siano iniziati prima della data di adozione del PGT.

Nel caso i lavori non risultino iniziati, l'efficacia dei detti titoli a costruire è sospesa fino alla data di approvazione definitiva del PGT, che determinerà la loro decadenza.

Articolo 40 – DENUNCE DI INIZIO DI ATTIVITA' PRESENTATE e PERMESSI DI COSTRUIRE RICHIESTI IN DATA ANTERIORE A QUELLA DI ADOZIONE DEL PGT 2009 - NORME DI SALVAGUARDIA.

Le denunce di inizio di attività pervenute al Comune non ancora divenute efficaci alla adozione del PGT 2009 e le domande di Permessi di costruire che non hanno conseguito il rilascio del Permesso medesimo alla medesima data saranno esaminate o riesaminate con l'applicazione della norma più restrittiva per l'edificazione tra quelle del Piano Regolatore Generale vigente e quelle del Piano di governo del territorio adottato.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti del PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione in applicazione dell'art. 13, comma 11., della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti del comma 12. dello stesso articolo, le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con gli atti medesimi.

* * *



COMUNE DI BRINZIO

Provincia di Varese

Via Indipendenza, 9 – 21030 – Brinzio (VA)

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AI SENSI DELLA D.G.R.
N. X/7581 DEL 18/12/2017 E S.M.I.
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE**

Num. Rif. Lavoro	21-117	N. copie consegnate	1
Data	Redatto	Revisionato	Approvato
R00	26/07/2021 Dott. M. Serra <i>M. Serra</i>	Dott. Geol. D. Fantoni <i>D. Fantoni</i>	Dott. Geol. D. Fantoni <i>D. Fantoni</i>
R01			
R02			
Gruppo di lavoro	Dott. M. Serra; Dott. Geol. D. Fantoni, Dott.ssa M. Bombetti		
Progettisti			
Nome file	21-117-RM_CO_A1-Allegato 1 - Regolamento di attuazione.doc		

Idrogea
servizi S.r.l.
Società di ingegneria

Via Lungolago di Calcinate, 88 – 21100 Varese - P.IVA: 02744990124
Tel. 0332 286650 – Fax 0332 234562 - idrogea@idrogea.com – idrogea@pec.it
www.idrogea.com

TITOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI.....	2
Art.1: Premessa.....	2
Art.2: Definizioni	6
TITOLO 2 – NORME GENERALI	9
Art.3: Applicazione del regolamento	9
Art.4: Delimitazione delle fasce di rispetto	9
TITOLO 3 – PRINCIPI DI GESTIONE.....	12
Art. 5 - Lavori ed atti vietati.....	12
Art.5bis: Delimitazione delle aree PGRA	13
Art. 6 - Lavori e opere soggetti a concessioni	14
Art. 7 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	15
Art. 8 - Proprietari frontisti e Recinzioni di proprietà lungo il reticolo idrico minore	15
Art. 9 – Recinzioni e opere di protezione.....	15
Art. 10 - Interventi ammissibili	16
Art. 11 – Interventi ammissibili con procedura d’urgenza.....	16
Art. 12 – Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	16
Art. 13 - Pulizia degli alvei	16
Art. 14 - Manutenzioni	17
TITOLO 4 – CONCESSIONE DEMANIALE.....	18
Art.15 - Obblighi del concessionario.....	18
Art. 16 - Cessione/sub-concessione, sub-ingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca.....	18
Art. 17 - Durata delle concessioni	20
TITOLO 5 –MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE	21
Art. 18 - Attraversamenti da realizzare.....	21
Art. 19 - Attraversamenti esistenti	21
Art. 20 - Difese spondali	22
Art. 21 - Scarichi in corpi idrici	23
Art. 22 - Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale.....	23
TITOLO 6 – SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONI.....	25
Art. 23 - Sdemanializzazioni.....	25
Art. 24 - Alienazioni	25
Art. 25 - Modifica limiti aree demaniali	25
Art. 26 – Autorizzazione paesaggistica.....	25
Art. 27 - Norme e regolamenti di polizia idraulica (modulistica per le richieste e documentazione da allegare alle domande, canoni di concessione, spese, foro competente)	26
ALLEGATO 1 - DOMANDA AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA	27

TITOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Art. 1: Premessa

In base alla normativa di riferimento e secondo le procedure indicate nella DGR 4229 del 23/10/2015 e s.m.i., al Comune di Brinzio vengono demandate le funzioni di polizia idraulica sul cosiddetto "reticolo minore" all'interno del proprio territorio di competenza.

Il presente regolamento disciplina la polizia idraulica sul "reticolo minore" definendo le ammissibilità e le tipologie di attività e di interventi nelle aree di pertinenza dello stesso.

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]".

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse."

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne."

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato." Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo. In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Chiarito che le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniale.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale.

Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva interna, o sponda, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna. Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica.

Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniale (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano.

Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di polizia idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti."

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le sorgenti, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro caput fluminis.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i canali demaniali d'irrigazione ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero).

Sono altresì demaniali i canali navigabili classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi associati e compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero

mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".

In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale. Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;

2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;

3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;

4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;

5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;

6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni. Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Art.2: Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Autorità idraulica: l'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPO competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15

dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPO rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica. È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

TITOLO 2 – NORME GENERALI

Art.3: Applicazione del regolamento

Il presente regolamento norma e disciplina le funzioni ed i criteri per l'esecuzione dell'attività di polizia idraulica interessante i corsi d'acqua esistenti sul territorio comunale di Brinzio.

Il reticolo idrico minore di competenza comunale è individuato, in base alla definizione della D.G.R. 14 dicembre 2020 – n. XI/4037 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della DGR 18 dicembre 2017 n. X/7581, della DGR 24 ottobre n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici", dall'insieme di tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in corsi d'acqua.

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del Comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "Reticolo Idrico Principale" (Allegato A), al "Reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po" (Allegato B) nonché al "Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica" (Allegato C), e che non si qualificano come canali privati.

Il reticolo minore, individuato secondo le direttive delle norme di riferimento, è composto dai corsi d'acqua riportati nella tabella seguente ed in Tavola 1.

Per la precisa numerazione e denominazione dei corsi d'acqua rilevati si rimanda alle informazioni dettagliate contenute all'interno del database digitale in formato shape ESRI del presente studio oppure alla tavola 1.

Ad eccezione del Rio Brivola che appartiene al reticolo idrico principale, tutti i corsi d'acqua presenti del territorio del Comune di Brinzio fanno parte del reticolo minore.

Sono parte costituente dello studio relativo alla individuazione del Reticolo Idrico Minore i seguenti elaborati (testuali, grafici e informatici):

- Documento di polizia idraulica (DPI)
- Tavola 1 Definizione del reticolo idrico minore - Scala 1: 5.000
- Tavola 2 Confronto catastale - Scala 1: 5.000
- Allegato 1 Norme di attuazione
- Allegato 2 Database tabellare
- Allegato 3 Studio idraulico per la riduzione delle fasce di rispetto torrente Valmolina
- Tavola A1 Rilievo topografico sezioni torrente Valmolina - Scala 1:200/1:500

Art.4: Delimitazione delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto del reticolo fluviale minore sono state tracciate tenendo conto dello Studio del Reticolo Minore attualmente vigente, "trasponendo" le fasce approvate rispetto alla nuova normativa. Lo studio vigente prevede l'attribuzione ai corsi d'acqua di competenza comunale fasce di rispetto aventi dimensioni differenti, che sono state recepite e cartografate seguendo il seguente schema:

Esse sono state tracciate tenendo conto delle linee guida fornite da Regione Lombardia e "trasponendo e adeguando" le fasce approvate rispetto alla nuova normativa. Lo studio vigente prevede l'attribuzione ai corsi d'acqua le fasce di rispetto seguendo il seguente schema:

- Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale (RIP) l'apposizione delle fasce di rispetto è stata effettuata su tutto il reticolo idrico comunale individuato applicando un buffer della misura di metri 10, a partire dal tematismo "area tra le sponde" (non

esistendo argini). Nei tratti in cui non è stato possibile definire il poligono dell'area tra le sponde, è stato considerato come punto di origine la mezzeria dell'alveo tracciato in carta.

- Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (RIM) le fasce di rispetto sono state apposte applicando un buffer della misura di metri 10, come previsto dalla normativa, considerando la massima estensione del poligono "area tra le sponde" (se presente) come punto di inizio della fascia di rispetto (in assenza dell'argine è stato considerato come punto di partenza la mezzeria dell'alveo tracciato in carta).

L'unica eccezione riguarda il Rio Valmolina, per il quale, nel tratto urbanizzato, è stata proposta la riduzione dell'estensione delle fasce di rispetto passando da 10m a 4m. Tale proposta, si basa specificamente sulle risultanze dello studio idraulico redatto appositamente.

Si rammenta che le distanze di rispetto dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Si riportano nelle pagine seguenti alcuni schemi esplicativi relativi alla posizione delle fasce di rispetto agli elementi del reticolo idrico.




Figura 1 Corso d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato




Figura 2 Corso d'acqua con argini in rilievo

In assenza di argini, sono state valute le caratteristiche morfologiche dell'alveo dei torrenti identificando come punto di partenza della fascia di rispetto la mezzeria del corso d'acqua.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'effettiva misura delle fasce dovrà essere fatta per ogni singolo intervento di trasformazione del demanio idrico e/o del suolo in fregio ai corpi idrici, sulla base di un rilievo topografico di dettaglio a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa (ciglio superiore dell'alveo).

Le aree demaniali sono identificabili dalle carte redatte dalla Agenzia del Demanio competente territorialmente e dalle carte allegata alla presente relazione.

I tratti tombinati e/o coperti non riportati in mappa e collegati alla rete fognaria, non vengono classificati come reticolo idrico minore, ma come collettori fognari.

Per i tratti "deviati" da interventi antropici intesi come argini, le distanze vengono riferite all'attuale reale tracciato idrografico rilevato in campo e l'entità delle stesse viene valutata sulla base del grado di regimazione idraulica del tratto deviato nei confronti delle piene torrentizie.

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

TITOLO 3 – PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5 - Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal

ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce che *"Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti"*.

Art.5bis: Delimitazione delle aree PGRA

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni"), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017).

Il PGRA ha aggiornato e integrato la mappatura delle aree potenzialmente allagabili presente nel PAI, rappresentandole nelle mappe di pericolosità e distinguendole nei seguenti scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia) ad alta pericolosità, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti;
- aree P2 (M nella cartografia) a media pericolosità, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti;
- aree P1 (L nella cartografia) a bassa pericolosità, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare;

L'ambito territoriale Reticolo secondario collinare e montano RSCM – L'ambito territoriale di riferimento è quello corrispondente alla parte montana e collinare del territorio regionale già oggetto, a seguito dell'approvazione del PAI, all'obbligo di effettuare le verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti all'Elaborato 2 del PAI. L'elenco dei Comuni interessati da tale obbligo (originariamente riportato nella d.g.r. VII/7365/2001) è riportato in Allegato 2.

Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l'ambito territoriale RSCM corrispondono infatti in gran parte alle aree già classificate come Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn nell'Elaborato 2 del PAI aggiornato dai Comuni tramite la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico che ricadono in tale territorio. L'elenco completo dei Comuni interessati da aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico è riportato in Allegato 2.

Le aree esondabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la normativa già vigente, ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 9 (aree Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Le aree allagabili presenti nell'ambito RSCM che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI sono assoggettate alle norme di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PAI, ed in particolare:

- a) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6 delle nda del PAI per le aree Eb;
- b) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6bis delle nda del PAI per le aree Em.

Art. 6 - Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione, nonché ogni modifica, delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Art. 7 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Art. 8 - Proprietari frontisti e Recinzioni di proprietà lungo il reticolo idrico minore

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 9 – Recinzioni e opere di protezione

Non è consentita, entro la fascia di metri 10, la posa di recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili).

E' invece possibile, previa autorizzazione del Comune di Brinzio, la messa in opera di recinzioni mobili/asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili i fino ad una distanza di minima 4 metri dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno.

Tali recinzioni non dovranno comunque costituire un potenziale ostacolo al deflusso delle acque in piena, creare difficoltà all'accesso delle aree del corso d'acqua per fini manutentivi e devono essere rimuovibili in caso de necessità derivanti da lavorazioni o criticità idrauliche.

Nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivaste ragioni di ordine idraulica).

Art. 10 - Interventi ammissibili

Nelle aree edificate sono ammessi, entro le fasce soggette a vincolo di polizia idraulica, interventi di manutenzione dell'esistente ed adeguamento igienico-funzionale, senza aumenti di volume e del carico insediativo. Tali interventi non dovranno, in ogni caso, interferire con il regolare deflusso delle acque del corso d'acqua sia in condizioni ordinarie sia in condizioni di piena.

Sono inoltre ammessi l'adeguamento delle opere di interesse pubblico esistenti e l'ubicazione di nuove opere di interesse pubblico qualora non sia possibile la loro localizzazione in altro sito. In questo caso è necessario accompagnare il progetto con apposito studio che dimostri la necessità dell'opera, giustifichi l'ubicazione, evidenzi l'influenza dell'opera sul corso d'acqua, sulle dinamiche fluviali e sull'assetto paesaggistico, proponga misure di mitigazione o compensazione.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 11 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 12 – Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere non autorizzate o in difformità da quanto autorizzato, la diffida a procedere ed il ripristino potranno essere disposte con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge n°47/85 e DPR n. 380/2001.

Art. 13 - Pulizia degli alvei

All'interno delle fasce di rispetto e negli alvei dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione del Comune, procedere all'effettuazione di interventi di pulizia dell'alveo fluviale al fine di permettere un corretto deflusso delle acque, eliminando potenziali ostacoli al deflusso.

È consentito il disboscamento nelle fasce di rispetto solo se finalizzato all'eliminazione di ostacoli al deflusso e alla conservazione delle caratteristiche qualitative della copertura arborea.

È vietata l'escavazione di materiale litoide in alveo che permane di esclusiva competenza regionale.

Art. 14 - Manutenzioni

Le manutenzioni saranno di competenza del Comune.

TITOLO 4 – CONCESSIONE DEMANIALE

Art. 15 - Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

Art. 16 - Cessione/sub-concessione, sub-ingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

Cessione/sub-concessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'esplicito consenso dell'amministrazione.

Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 17 - Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata

TITOLO 5 –MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 18 - Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Art. 19 - Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

Art. 20 - Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 21 - Scarichi in corpi idrici

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto quantitativo delle acque recapitate nei corpi idrici appartenenti al reticolo minore. La competenza per quando riguarda gli aspetti qualitativi rimane di competenza provinciale.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domande di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione.

Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art. 22 - Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

TITOLO 6 – SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONI

Art. 23 - Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale.

Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

Art. 24 - Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

Art. 25 - Modifica limiti aree demaniali

Qualora il Comune ravvisasse la necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio.

Resta in carico all'Amministrazione comunale, in tal caso fornire, il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 26 – Autorizzazione paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (R.D. 11.12.1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale pertanto tutti gli interventi che ricadono entro tali aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi della legge 31/85 e D.lgs. 42/04.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione è definita dalla D.G.R: 2121/2006

Art. 27 - Norme e regolamenti di polizia idraulica (modulistica per le richieste e documentazione da allegare alle domande, canoni di concessione, spese, foro competente)

Sono definite con apposito provvedimento dal Comune di Brinzio e/o dal tecnico responsabile del servizio.

A puro titolo di esempio si fornisce in allegato (allegato 1), un fac-simile di modulo da utilizzare per la presentazione della "Domanda di autorizzazione a nulla osta idraulico" al Comune.

Tale modello indica anche la documentazione tecnica da allegare per l'ottenimento della autorizzazione.

Per ogni opera realizzata da parte di qualsiasi privato o Ente dovrà essere versato un canone di polizia idraulica.

Attualmente le modalità per stabilire i canoni sono contenute nell'allegato F della D.G.R. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 "Riordino dei reticolo idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della DGR 18 dicembre 2017 n. X/7581, della DGR 24 ottobre n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici" e riportato in allegato nel presente regolamento.

ALLEGATO 1 - DOMANDA AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA

Marca da
Bollo 16 €

Spett.le Comune di Brinzio
Ufficio Tecnico
Via Indipendenza , 9
21030 Brinzio (VA)

**OGGETTO : DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA IDRAULICO
PER LA REALIZZAZIONE DI _____
CORPO IDRICO _____**

Il sottoscritto

_____ nato a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ Via/P.zza _____ n. _____ cod. fisc. _____

OPPURE (*per società*)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
_____ residente a _____ Via/P.zza _____
_____ n. _____ cod. fisc. _____
_____, in qualità di legale rappresentante
di _____
_____, avente sede in _____
Via/P.zza _____ n° _____, P.I. _____,

CHIEDE

- Ai sensi dell'art. 97 e 98 del R.D. 25.07.1904 n° 523, AUTORIZZAZIONE IDRAULICA
 Ai sensi dell'art. 59 del R.D. 25.07.1904 n° 523, NULLA OSTA IDRAULICO

per

- A. Attraversamento aereo
 B. Attraversamento in subalveo
 C. Tombinatura
 D. Transito di sommità arginale
 E. Rampe di collegamento ai corsi d'acqua
 F. Sfalcio erba-taglio piante
 G. Scarichi acque
 H. Altra occupazione di area demaniale

L'intervento Comporterà (1) Non comporterà (1) occupazione di area demaniale.

Descrizione

intervento(2) _____

Dimensioni intervento(3): Unità misura _____ Quantità _____

Unità misura _____ Quantità _____

Unità misura _____ Quantità _____

ad uso agricolo familiare/residenziale/uso pubblico commerciale o industriale

sul corso d'acqua

denominato _____ prospici

ente (o su) i mappali _____ fg. _____ sez _____

ulteriori indicazioni per localizzare

l'intervento _____

ALLEGA

La seguente documentazione in TRIPLICE copia su carta semplice (gli elaborati tecnici devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato):

- Relazione tecnica indicante le caratteristiche dell'opera da realizzare, le finalità della stessa, le dimensioni dell'intervento, nonché le problematiche idrauliche esistenti (nel caso di opera di difesa idraulica); nel caso di scarichi di tubazioni dovrà essere indicata la portata massima di scarico per ha di superficie.
- Nel caso di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in generale) relazione idrologica-idraulica attestanti che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno minimo di 100 anni e un franco minimo di 1 metro; nel caso in cui tali attraversamenti abbiano luce superiore a 6 m si dovrà dimostrare la realizzazione nel rispetto della Direttiva dell'Autorità di Bacino n° 2/99 "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b";
- Corografia scala 1:10.000 con indicazione del tratto interessato;
- Estratto mappa catastale originale con posizionamento delle opere;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo riportanti lo stato di fatto;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo riportanti le opere in progetto, con chiara indicazione: per le condotte della lunghezza dell'attraversamento e del diametro della tubazione; per ponti, attraversamenti ciclo pedonali o carrabili, sottopassi: dimensioni degli stessi;
- Nel caso di occupazione di terreno demaniale, Tavola grafica con relativo calcolo della superficie demaniale occupata;
- Per aree soggette a vincolo, Autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dall'ente subdelegato ai sensi della L.R. 18/97;
- Documentazione fotografica

Brinzio, lì _____

IL RICHIEDENTE

RISERVATO AGLI UFFICI

1. Tipo intervento _____
2. Canone annuo corrispondente _____
3. Procedura edilizia _____
4. Altro _____

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

(1) Si ha occupazione di area demaniale quando vengono posati manufatti oppure realizzati interventi che riguardino aree demaniali (es. rampe di collegamento a corsi d'acqua). Per gli attraversamenti aerei, si ha occupazione di area demaniale nei casi in cui si precluda o si renda difficoltoso il transito su area demaniale sottesa. Per gli attraversamenti in subalveo, si ha occupazione di area demaniale nei casi in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo.

(2) Inserire l'intervento da realizzare, scegliendo tra quelli di seguito elencati. Nel caso non sia compreso tra questi riportarne una esauriente descrizione.

La domanda, completata in ogni sua parte e con tutti gli allegati richiesti, va presentata all'ufficio protocollo. Nel caso in cui l'ente delegato per il rilascio dell'autorizzazione paesistica ex L.R.18/97 sia il Comune, alla domanda va allegata la richiesta di rilascio autorizzazione paesistica, corredata della documentazione richiesta per la stessa.

Qualora l'intervento sia ammissibile, prima del rilascio dell'autorizzazione si richiederà il versamento della cauzione da restituirsi al termine della durata dell'autorizzazione, pari alla prima annualità di canone, nonché la sottoscrizione del disciplinare. Nella lettera di richiesta verranno riportati l'entità del canone annuo e le modalità per il suo versamento.

Nel caso in cui si richieda il **rinnovo di un'autorizzazione scaduta**, i documenti da allegare alla richiesta devono essere esclusivamente i seguenti:

- Copia dell'autorizzazione rilasciata all'epoca dalla competente autorità, con relative planimetrie e estratto mappa catastale
- Dichiarazione del richiedente che l'opera è stata realizzata in conformità all'autorizzazione e non sono state effettuate modifiche rispetto al progetto autorizzato
- Documentazione fotografica

ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€. 1,58 per metro lineare Importo minimo €. 78,90
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€. 3,16 per metro lineare Importo minimo €. 157,80
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€. 78,90
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€. 4,20 per metro quadro Importo minimo €. 157,80
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,40 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,10 per metro quadro (€. 4,20 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,40 per metro quadro (€. 16,80 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€. 78,90
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 157,80 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 157,80 Importo massimo €. 1.578,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 157,80; da 16 a 30 cm €. 315,60; da 31 a 45 cm €. 473,40; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 78,90 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: €. 315,60 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 473,40
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 78,90
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€. 157,80 per chilometro Importo minimo €. 157,00

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici). Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 220,92 per ettaro Importo minimo € 157,80
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10)</p> <p>Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 178,84 per ettaro Importo minimo € 157,80
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro o frazione.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 Art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,22 per metro quadro Importo minimo € 157,80
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,20 per metro quadro Importo minimo € 157,80
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,10 per metro quadro Importo minimo € 1.052,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,05 per metro quadro Importo minimo € 2.104,02
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,53 per metro quadro Importo minimo € 10.520,08
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica.</p> <p>Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 157,80
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,33/ha Importo minimo € 157,80
Note per O.6	<p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullasta idraulico (vedi voce Z.9)</p> <p>Sono ammessi più sfalci per anno solare.</p>	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 78,90 o € 157,80 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 15,78
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.